ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBIZZATI: Lasciapassare ai ciclisti della Germania orientale per i campionati mondiali. (25232) 10889

AMENDOLA PIETRO: Trasferimento di scuole materne dall'A. A. I. agli enti locali. (24527) 10889

AMODIO: Danni di guerra per natanti requisiti o danneggiati. (23901) 10890

ANGELINO PAOLO: Conservazione posto di lavoro agli addetti imposte di consumo. (24315) 10890

ARMANI: Sgravi fiscali ai coltivatori del Friuli danneggiati dal maltempo. (25098) 10890

ARMANI: Sospensione dell'importazione di bestiame. (25100) 10891

AVOLIO: Provvidenze agli agricoltori di Quarto Flegreo (Napoli) danneggiati dal maltempo. (23987) 10891

BEI CIUFOLI ADELE: Provvedimenti per i coltivatori delle province di Macerata e Pesaro danneggiati dalla grandine. (24228) 10892

BERLINGUER: Importazioni di carni asinine dal Venezuela. (24396) 10892

BERLINGUER: Sistema votazione per rinnovo consigli comunali di Sant'Antioco (Cagliari) e Porto Torres (Sassari). (25349) 10893

BERSANI: Costruzione strada Cavone-Baggioledo (Bologna). (25001) 10893

BIANCHI FORTUNATO: Provvidenze per i coltivatori della Lomellina danneggiati dal maltempo. (24290) 10894

BIGNARDI: Provvedimenti per le colture cerealicole in Stigliano (Matera) danneggiate dall'oidio (23817) 10894

BIGNARDI: Provvidenze per la provincia di Matera danneggiata da siccità. (24457) 10895

BISANTIS: Statizzazione strada di bonifica Luzzi-Castellara (22284) 10895

PAG.

BOZZI: Provvedimenti per personale direttivo e docente della scuola elementare in quiescenza. (25032) 10896

BRODOLINI: Provvedimenti per i coltivatori delle province di Macerata e Pesaro danneggiati dalla grandine. (24289) 10897

BUFFONE: Costruzione case popolari a Falerna (Catanzaro). (24110) 10897

BUFFONE: Contributo per edificio scolastico a Ioggi di Santa Caterina Albanese (Cosenza). (24507) 10897

BUSETTO: Sulla cooperativa edile impiegati pubblici di Padova. (23937) . . . 10897

BUSETTO: Provvidenze per i coltivatori della provincia di Padova colpiti da grandinate. (23938, 24369 e 24573) . 10898

CALASSO: Istituzione condotte agronomi comunali in Ostuni (Brindisi). (24085) 10899

CANTALUPO: Mostra della moda italiana a Mosca. (25594) 10899

CASTELLUCCI: Provvidenze per i coltivatori delle province di Macerata e Pesaro danneggiati dalla grandine. (24241) 10900

CIANCA: Provvidenze per i coltivatori diretti di Olevano (Roma) danneggiati dalla grandine. (23964) 10900

COLITTO: Edificio scolastico in Oratino (Campobasso). (24382) 10900

COLITTO: Ripristino abitazioni di Cerro al Volturno (Campobasso) danneggiate da alluvioni. (24434) 10901

COLITTO: Depolverizzazione strada Filignano-Pozzilli (Campobasso). (24849) . 10901

COLITTO: Costruzione in Monteroduni (Campobasso) di una passerella sul torrente Corda. (24853) 10901

COLITTO: Indennità di esproprio ai coniugi Masi di Venafro (Campobasso). (24946) 10901

COLITTO: Danni di guerra a Gennaro Jannone da San Pietro Avellana (Campobasso). (25181) 10902

PAG.

COLITTO: Utilizzazione contributo orfanotrofio Madonna di Fatima di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (25203) . . 10902

COLITTO: Utilizzazione contributo asilo infantile di Bovanello (Campobasso). (25204) 10902

COLITTO: Aree di industrializzazione nel Molise. (25499). 10902

CRUCIANI: Diplomi delle accademie e di educazione fisica di Roma e Orvieto. (25106) 10902

CRUCIANI: Decorrenza assunzione di insegnanti di istituti e scuole secondarie. (25279) 10903

DANIELE: Divieto di fabbricazione dei vini artificiali. (24366) 10903

DE LEONARDIS: Provvedimenti per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dal maltempo. (22527) . 10904

DE MARZI: Accordo C. E. E. sull'esportazione di farine. (24575) 10904

DE MARZIO: Provvedimenti per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dal maltempo. (23390) . . . 10905

DE MICHIELI VITTURI: Inquadramento dei salariati temporanei degli ispettorati forestali. (4933, *già orale*) . . . 10906

DE MICHIELI VITTURI: Esecuzione piano di ricostruzione di Latisana (Udine). (25187) 10906

DE PASCALIS: Provvedimenti per gli agricoltori della provincia di Pavia danneggiati da grandine. (24291) 10906

DE PASCALIS: Contributi statali per opere pubbliche a Vigevano (Pavia). (24937) 10907

DI LEO: Provvidenze in provincia di Agrigento agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (24334) 10907

FERIOLI: Mostra della moda italiana a Mosca. (25305) 10908

FERRETTI: Sulla demolizione del palazzo Serra di Falco in Palermo. (24048) 10908

FIUMANÒ: Opere pubbliche in Canolo (Reggio Calabria). (24786). 10909

FODERARO: Adeguamento della retribuzione del personale « Inadel ». (24628) . 10909

FOGLIAZZA: Case per braccianti in provincia di Cremona. (24600) 10910

GATTO VINCENZO: Sull'abolizione del « franco molino » del grano. (23404) . 10910

GENNAI TONIETTI ERISIA: Vertenza tra la Ferromin e la S. T. E. di Portoferraio (Livorno). (24067) 10911

GIOLITTI: Provvidenze in provincia di Cuneo per danni della grandine. (24240) 10911

GIORGI: Provvidenze nella zona del Fucino (L'Aquila) per danni del gelo. (24077 e 24107) 10912

PAG

GRASSO NICOLOSI ANNA: Nuovi posti di ruolo elementare in Sicilia. (24962) . 10913

GUADALUPI: Conti consuntivi del comune di Castellaneta (Taranto). (24425) 10913

MALFATTI: Controversia del Nera Velino (24426) 10914

MARCONI: Estensione esenzione tributaria alle nuove imprese edilizie delle zone economicamente depresse.(24373) 10914

MAROTTA MICHELE: Trattamento dei salariati del Ministero agricoltura retribuiti dalla Cassa per il mezzogiorno. (24512) 10915

MAROTTA VICENZO: Attribuzione scatti a dipendenti dei monopoli di Stato. (25359). 10916

MAZZONI: Scuola media unificata in Tavernelle Val di Pesa (Firenze). (24870) 10916

MAZZONI: Riscossione tramite esattorie dei contributi volontari ad associazioni sindacali. (25277). 10916

MELLO GRAND: Assegnazione di insegnanti elementari alla scuola Cerruti Silvio di Biella (Vercelli). (25043) . . 10917

MICELI: Approvvigionamento idrico di assegnatari del comprensorio di Caulolonia (Reggio Calabria). (24576) . . . 10917

MISEFARI: Provvidenze in Montebello e Brancaleone (Reggio Calabria) agli agricoltori danneggiati dalla siccità. (24501) 10918

NICOLETTO: Approvvigionamento idrico di Serle (Brescia). (23313) 10918

NICOLETTO: Provvedimenti nel bresciano agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (24090) 10919

ORLANDI: Provvedimenti in provincia di Macerata e di Pesaro agli agricoltori danneggiati da maltempo. (24320) . . 10920

ORLANDI: Addebiti al sindaco di Monte San Martino (Macerata). (24399) . . 10920

ORLANDI: Provvedimenti per il personale direttivo e docente della scuola elementare in quiescenza. (25311) . . . 10921

PAOLUCCI: Questioni riguardanti l'agricoltura in provincia di Chieti. (24341) 10921

PAOLUCCI: Funzionalità dell'ufficio provinciale della pesca di Chieti. (24652) 10922

PAOLUCCI: Recinzione edificio scolastico in Ari (Chieti). (24945) 10922

PEDINI: Trattamento del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero. (24616) . . . 10922

PELLA: Costruzione autostrada Torino-Piacenza. (23257) 10923

PEZZINO: Criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dello Stato. (23356) 10923

PAG.

POLANO: Disinfestazione delle sughericolture delle province di Sassari e Nuoro. (24446) 10924

POLANO: Attuazione legge per la pensione ciechi civili. (24447) 10924

PREARO: Imposizione di usi civici a piccoli proprietari terrieri di Fiumane (Verona). (24655) 10924

RICCIO: Rimborso spese di macero-stighiatura ai canapicoltori delle province di Napoli e Caserta. (24735) 10925

RICCIO: Case per i senzatetto di Bivio Mortalo di Rocca d'Evandro (Caserta). (24812) 10926

ROFFI: Insegnamento della lingua slovena nel territorio di Trieste. (24748) . . 10926

RUSSO SALVATORE: Concorsi per borse di studio presso scuole diverse da quelle frequentate. (25389) 10926

SABATINI: Regolamentazione comunitaria dei vini. (24861) 10927

SANTARELLI ENZO: Aziende agricole di Francesco Angelini nell'anconitano. (22952) 10927

SAVOLDI: Provvedimenti nel bresciano agli agricolori danneggiati dal maltempo. (23796) 10928

SCHIANO: Sull'abolizione della sovrimposta O. N. C. sui terreni in alcuni comuni del casertano. (23957) 10929

SCIOLIS: Sul fermo della nave *Gentile Da Fabriano* da parte jugoslava. (25532). . 10929

SERVELLO: Provvidenze agli agricoltori della Lomellina danneggiati dal maltempo. (24342). 10930

SIMONACCI: Sul personale degli enti di riforma fondiaria. (24692) 10930

SINESIO: Cessione a riscatto degli alloggi « Incis » di Agrigento. (19254) 10930

SINESIO: Sull'acquisto all'estero di carne asinina. (24263) 10931

SINESIO: Approvvigionamento idrico dell'agrigentino. (24416) 10931

SINESIO: Sull'esclusione di Siculiana (Agrigento) dalle provvidenze per danni da maltempo. (24678) 10931

SPADAZZI: Statizzazione strada Sant'Andrea di Consa-Monticchio (Potenza). (23171) 10932

SPADAZZI: Provvedimenti a favore dell'agricoltura meridionale. (23349) . . . 10932

SPADAZZI: Aumento del carico fiscale sull'agricoltura nel 1961. (23397) . . . 10933

SPADAZZI: Scuole prefabbricate in Lucania. (24213). 10934

SPADAZZI: Ispettorato onorario alle antichità e belle arti in Acquafredda (Potenza). (24454) 10935

PAG.

SPADAZZI: Situazione degli insegnanti di musica. (25130) 10936

SPADAZZI: Sul calendario scolastico. (25301) 10936

SPADAZZI: Proroga termini per la presentazione dei documenti per borse di studio. (25461). 10936

SPADAZZI: Sull'acquisto all'estero di carne asinina. (25467) 10937

TANTALO: Conservazione del posto di lavoro agli addetti alle imposte di consumo. (24156) 10937

ZUGNO: Provvedimenti nel bresciano agli agricoltori danneggiati dal maltempo (23861). 10937

ALBIZZATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere il motivo per il quale venne rifiutato ai ciclisti della repubblica democratica tedesca il visto d'ingresso necessario alla loro partecipazione ai campionati mondiali. (25232).

RISPOSTA. — I ciclisti della Germania orientale non hanno partecipato ai recenti campionati mondiali perché impossibilitati a recarsi nei paesi occidentali non essendo provvisti del necessario lasciapassare che viene rilasciato dal comando interalleato di Berlino. Come è noto, le predette autorità alleate, in seguito all'erezione del muro che separa il settore orientale dell'ex capitale tedesca dai settori occidentali, non concedono più documenti di viaggio ai cittadini della Germania orientale per ragioni turistiche e sportive.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali l'A.A.I. cerca di mettere in liquidazione le scuole materne attualmente gestite, trasferendole agli enti locali; e per sapere se ritenga opportuno, anche nell'interesse delle educatrici in servizio, soprassedere all'iniziativa, per inquadrarla nel piano di assestamento della scuola statale col trasferimento alla gestione diretta dello Stato delle scuole materne gestite dall'amministrazione autonoma degli aiuti internazionali. (24527).

RISPOSTA. — La gestione delle scuole materne, secondo il programma dell'A.A.I., viene normalmente assunta fin dall'inizio dai comuni e da altri enti idonei allo scopo, i quali ricevono dall'A.A.I. aiuti di vario genere (viveri in natura, contributi in denaro, attrezzature, ecc.).

Solamente in via eccezionale l'A.A.I. provvede direttamente per il primo periodo alla gestione di cui sopra, e ciò fino a quando non possa incaricarne un ente del posto, ritenuto idoneo.

In questi casi al nuovo ente gestore viene richiesta, fra l'altro, la conferma del personale in servizio presso le dette scuole.

Comunque nessuna liquidazione di scuole materne è in corso da parte dell'A.A.I. atteso che il trasferimento di gestione rientra nel programma dell'amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'auspicato passaggio delle scuole in parola e delle relative insegnanti alle dirette dipendenze dello Stato, è da tener presente che tale istanza non può essere assecondata in sede di applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, poiché il trasferimento allo Stato di scuole già funzionanti contrasterebbe con le finalità della legge stessa la quale è intesa, precipuamente, a consentire, nel triennio 1962-65, l'istituzione di nuove scuole secondo le accertate esigenze dei vari settori della pubblica istruzione.

Pertanto, il problema non potrebbe essere risolto che sulla base di un apposito provvedimento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

AMODIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non siano state ancora emanate disposizioni di revoca dei criteri restrittivi circa il pagamento dei danni di guerra per natanti requisiti o danneggiati già esclusi dai benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo conto che il Consiglio di Stato ha recentemente sentenziato il pieno riconoscimento dei diritti di liquidazione e l'equo indennizzo per i danni subìti.

Gli armatori interessati – soprattutto quelli del settore dell'armamento peschereccio – sono da vari mesi in attesa di tale disposizione che valga a sanare la palese ingiustizia e non si sanno giustificare il ritardo di tale provvedimento, nonostante che il maggior organo consultivo dello Stato si sia espresso in modo decisamente favorevole al pagamento dei danni di guerra per natanti requisiti o danneggiati. (23901).

RISPOSTA. — L'amministrazione ha ripreso in esame il problema relativo alla ammissibilità a risarcimento, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, delle navi requisite o noleggiate dallo Stato e di quelle obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra, sulla base del favorevole parere espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato.

L'opportunità di adeguarsi al nuovo orientamento è allo studio, e quanto prima si provvederà alla diramazione delle istruzioni del caso agli uffici preposti al risarcimento bellico.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia intenzione del Governo di predisporre un provvedimento inteso a conservare il posto di lavoro agli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale quanto di nomina degli appaltatori, tenuto presente che con il 31 dicembre 1962 scade il termine di garanzia stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315. (24315).

RISPOSTA. — Il provvedimento è previsto nello schema di disegno di legge concernente la riforma delle imposte di consumo, già elaborato da questo ministero.

L'articolo 13 delle disposizioni finali e transitorie dell'accennato schema di disegno di legge esplicitamente dispone, infatti, che il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 31 dicembre 1961, non può essere ridotto fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ARMANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ravvisi la necessità, rispondente, secondo l'interrogante, ad un criterio di giustizia, di dare tempestive istruzioni ai dipendenti uffici periferici della provincia di Udine affinché, nella imminente compilazione dei ruoli delle imposte erariali per il 1953, i coltivatori diretti del Friuli (che si vedono disperdere, a causa di una eccezionale e gravissima siccità, in maniera veramente impressionante e – in taluni casi – drammatica, tutti i loro prodotti pendenti (granoturco, uva, foraggi, frutta, ecc.) che costituiscono, per la particolare struttura del terreno della provincia, la percentuale più rilevante degli introiti aziendali), siano proporzionalmente ai danni subìti, sgravati dagli oneri fiscali di rito.

Se ritenga altresì di suggerire agli enti locali della provincia di Udine di usare analoghe riduzioni sule imposte e sovrimposte

dai medesimi applicate a carico dei più modesti e piccoli coltivatori, proprietari, fittavoli e mezzadri. (25098).

RISPOSTA. — Non è possibile impartire agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Udine istruzioni affinché nella compilazione dei ruoli delle imposte sui redditi dominicali ed agrari, per il 1963, venga tenuto conto dei danni subìti dai coltivatori diretti a causa della siccità nel 1962, in quanto, giusta le disposizioni portate dall'articolo 179 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, detti ruoli non possono essere compilati che sulla base delle risultanze catastali al 31 agosto 1962.

Si soggiunge, comunque, che sono in corso accertamenti tecnici in ordine ai danni segnalati, ai fini della eventuale applicazione delle disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ARMANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se, a conoscenza della perdita quasi totale del foraggio in provincia di Udine, conseguente ad una eccezionale e veramente esiziale siccità che da mesi si è abbattuta su tutto il Friuli, ritengano urgente e doveroso disporre l'immediata temporanea chiusura di tutte le impostazioni di bestiame bovino dall'estero ed in particolare dalla confinante nazione jugoslava.

È noto, infatti, che, come logica conseguenza della perdita del foraggio, le aziende agricole friulane con speciale e particolare riferimento a quelle a diretta conduzione (la cui economia è fondamentalmente basata sul patrimonio zootecnico) venendo ovviamente a mancare anche la scorta per l'alimentazione del bestiame durante il periodo invernale, sono costrette a vendere buona parte dei propri bovini. L'aumento eccezionale dell'offerta ha già provocato una sensibile diminuzione dei prezzi del bestiame, accentuata, questa, dalle rilevanti importazioni in atto dai paesi viciniori.

È parere dell'interrogante che la temporanea e tempestiva chiusura delle importazioni ridurrebbe grandemente il preoccupante e grave fenomeno di speculatori, i quali, approfittando di un momento grave e doloroso per le famiglie rurali friulane, con abili manovre determinano una psicosi di allarme, superiore in verità a quella già esistente, offrendo così prezzi irrisori per i capi di bestiame che gli allevatori sono costretti a vendere. (25100).

RISPOSTA. — La stagione estiva particolarmente avversa per la persistente siccità che l'ha caratterizzata, ha determinato situazioni di particolare disagio per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico che hanno incontrato notevoli difficoltà a costituire, nella generalità dei casi, adeguate scorte foraggere per i mesi invernali. Tale situazione è venuta ad aggravare ulteriormente il mercato del bestiame da riproduzione e da allevamento.

Per alleviare tale situazione, è stata sospesa, fino alla conclusione dei mercati annuali organizzati dalle associazioni degli allevatori, l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Inoltre, per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, si effettuino preferibilmente all'origine, e ciò per favorire una più accurata scelta del materiale stesso, mentre per i tori ed i torelli, il collaudo dovrà avvenire esclusivamente all'origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perché tanto all'origine quanto alla frontiera, vengano seguiti criteri particolarmente severi, onde assicurare l'introduzione nel paese soltanto di materiale di pregio.

Con tali provvedimenti si ritiene che la presente contingenza, possa essere superata dai nostri allevatori.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: RUMOR.

AVOLIO E DI NARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione determinatasi, nell'agro del comune di Quarto Flegreo (Napoli) in seguito alla gelata che ha danneggiato, nei primi giorni di giugno, tutte le colture; e per sapere, in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti abbia adottato o intende adottare per venire incontro alle necessità dei contadini coltivatori diretti della zona, duramente colpiti dall'avversità, che ha compromesso seriamente il raccolto. (23987).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario è risultato

che i danni segnalati hanno interessato le coltivazioni erbacee a ciclo primaverile e non sono stati di grave entità.

Comunque, i funzionari tecnici del predetto ispettorato sono intervenuti a favore dei coltivatori danneggiati suggerendo le pratiche colturali idonee a contenere la portata dei danni.

Inoltre, i coltivatori interessati per le necessità di conduzione e dotazione aziendale possono sempre avvalersi dei prestiti di esercizio, a tasso non elevato previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai coltivatori medesimi sarà, poi, accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

BEI CIUFOLI ADELE, ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI ENZO, SANTARELLI EZIO E CALVARESI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Sui provvedimenti e sugli interventi di emergenza che intendano adottare per venire incontro ai coltivatori, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, alle piccole aziende agricole della provincia di Macerata, e di altre zone marchigiane, che hanno visto i propri raccolti e gli impianti arbustivi ed arborei gravemente distrutti dalla violenta grandinata del 29 giugno 1962.

Questa gravissima e straordinaria avversità atmosferica, che si è abbattuta con particolare intensità sui territori dei comuni di San Ginesio, Del Forte Camporotondo, Gualdo e Serrapetrona nella provincia di Macerata e su alcune zone della provincia di Pesaro, oltre a causare una quasi totale distruzione dei raccolti, ha seriamente danneggiato i vigneti e gli oliveti in modo tale da compromettere la produzione per almeno tre anni.

La superficie colpita nella sola provincia di Macerata supera i 3.000 ettari; perciò centinaia di piccoli e medi produttori saranno condannati alla rovina, se non vi sarà un massiccio e immediato intervento da parte del Governo. (24228).

RISPOSTA. — Questo ministero, per il tramite dei competenti ispettorati agrari, è intervenuto a favore dei coltivatori delle province suddette, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica per assicurare la ripresa vegetativa delle colture colpite e, in particolare, suggerendo le pratiche immediate atte ad evitare danni per sviluppi di malattie crittogamiche.

Ai coltivatori danneggiati, sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si ricorda che gli agricoltori interessati possono provvedere alle necessità di conduzione e dotazione aziendale ed al ripristino delle opere e degli impianti arborei ed arbustivi, eventualmente danneggiati, facendo ricorso ai prestiti di esercizio a tasso non elevato, ed ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, con il concorso statale nel pagamento degli interessi, considerati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché alle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda altresì che la citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'articolo 8 – comma secondo – prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino ad un anno, della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti o enti che esercitano il credito agrario.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di aver assegnato alla prefettura di Macerata la somma di 2 milioni di lire e a quella di Pesaro la somma di 3 milioni di lire sul fondo integrazione bilanci E.C.A. per l'attuazione dell'assistenza a favore dei più bisognosi.

Infine, il Ministero delle finanze si è riservato di esaminare la possibilità di disporre a favore dei possessori di fondi rustici delle province in parola danneggiati dalle avversità meteoriche, i possibili interventi, in applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BERLINGUER, PAOLUCCI, AVOLIO, BASSO, PINNA E CONCAS. — *Ai Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'interno.* — Per conoscere se siano esatte le notizie pubblicate dal quotidiano *La Nazione* del 21 giugno 1962 e poi, con commenti, da altri giornali e riviste, secondo cui « Carni asinine per milioni di chilogrammi saranno scaricate a Livorno; ed è questa la seconda volta che l'Italia importa carni asinine dal Venezuela ».

Gli interroganti chiedono di sapere, in particolare, se tale enorme contingente di carni sia stato scaricato, se l'importazione di queste carni si sia verificata in altri porti anche da diverse provenienze, quali importatori abbiano operato questi acquisti, quale uso e trasformazione abbia avuto tale prodotto, indicandosi i nomi delle ditte importatrici, dei commercianti e delle aziende industriali che abbiano poi provveduto alla vendita ed alla trasformazione e quali controlli si siano adottati per le eventuali frodi alimentari, tenendosi conto delle continue richieste parlamentari e della stampa perché finalmente si esca dal riserbo di queste notizie che determinano legittimi sospetti di favoritismo nell'opinione pubblica. (24396).

RISPOSTA. — Le notizie apparse sulla stampa al riguardo trovano effettivamente riscontro in un'autorizzazione data dal ministero competente della repubblica venezuelana ad esportare in Italia carne d'asino disossata.

Si può dare per altro assicurazione che carne d'asino o comunque di equino non è mai stata né sarà importata nel territorio della Repubblica italiana. Infatti il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, vieta esplicitamente, nell'ultimo capoverso dell'articolo 53, l'importazione di carni equine fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate: giova ricordare che per carni equine si intendono non solo quelle di cavallo ma anche quelle di qualsiasi altra specie animale facente parte del genere degli équidi.

In base a tale norma regolamentare i veterinari di confine, porto ed aeroporto sono tenuti a respingere all'origine – ovvero, se ciò non fosse possibile, a distruggere sul posto – ogni partita di carne equina che fosse presentata all'importazione da qualsiasi provenienza, ancorché accompagnata da regolare certificato di origine e sanità ed esportata con permessi rilasciati dalle competenti autorità del paese di provenienza.

Il Ministro del commercio con l'estero: PRETI.

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano state prese disposizioni affinché nelle elezioni amministrative indette per l'11 novembre 1962, tali elezioni si svolgano col sistema proporzionale in quei comuni che, in base all'ultimo censimento risulti abbiano superato i diecimila abitanti, mentre pare che a ciò non si sia ancora provveduto almeno per alcuno di detti comuni, come quelli di Sant'Antico (Cagliari) e di Porto Torres (Sassari). (25349).

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali di Sant'Antioco e Porto Torres, avendo l'Istituto centrale di statistica pubblicato, per il censimento del 1961, soltanto i dati relativi ai capoluoghi di provincia e delle province in complesso, dovranno essere effettuate sulla base dei risultati del censimento del 1951.

I predetti comuni, pertanto, avendo entrambi, in base a detto ultimo censimento, una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, eleggeranno il consiglio comunale con il sistema maggioritario e voto limitato.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

BERSANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in base a quali criteri l'amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali di Bologna proceda alla costruzione della strada montana appenninica Cavone-« Malghe del Baggioledo »: strada costruita nel tratto iniziale per circa 800 metri; poi sospesa e ripresa circa 200 metri dopo, per procedere poi sin quasi alla metà con un secondo tratto finito di circa un chilometro e mezzo.

L'interruzione rende inutilizzabile l'intera opera: e ciò fa rimanere sospesi o cadere nel nulla i lavori e le progettazioni che hanno per oggetto la valorizzazione di questa importante zona turistica; progetti e lavori che, come è naturale, fanno assegnamento sulle infrastrutture di cui è stata preannunziata e iniziata la realizzazione.

L'interrogante, sicuro di interpretare il desiderio largamente diffuso nella popolazione del bolognese e del ferrarese, chiede di sapere se potrà essere reso transitabile prima dell'inverno l'anzidetto tratto di raccordo, e se, nel contempo, saranno resi praticabili i piazzali di sosta preveduti nel piano di sviluppo recentemente approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.S.F.D. (25001).

RISPOSTA. — I lavori in parola sono stati ripresi in questi giorni, in seguito al finanziamento di una perizia supplementare di variante da parte dell'ispettorato regionale delle foreste di Bologna.

Con questo finanziamento e con ulteriori fondi per spese integrative di cantieri-scuola, si spera di poter rendere funzionale l'intero

tratto di strada entro la stagione autunnale, a meno che non sopravvengano gravi avversità climatiche.

Il Ministro: RUMOR.

BIANCHI FORTUNATO, CASTELLI E FERRARI GIOVANNI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima grandinata che nel tardo pomeriggio del 30 giugno 1962 si è abbattuta nella Lomellina, con particolare violenza nei comuni di Ottobiano, Valeggio e San Giorgio, e che ha praticamente distrutto l'intero raccolto.

L'entità del danno si è appalesata così intensamente che lavoratori hanno restituito, quale spontaneo gesto di solidarietà, il loro salario ai propri datori di lavoro colpiti.

Gli interroganti, interpreti della situazione che si è venuta a creare, chiedono quali provvidenze intendano adottare sia nell'ambito delle leggi esistenti sia con stanziamenti particolari, per venire incontro alle esigenze dei sinistrati.

Gli interroganti, infine, in relazione alla particolare gravità delle grandinate, che anche con più frequenza che nel passato si abbattono nelle varie regioni d'Italia, chiedono se il Governo non convenga sull'opportunità, ormai indilazionabile, di costituire il più volte invocato fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche, allo scopo di permettere il ripristino della produttività e garantire la continuità dell'impresa agricola. (24290).

RISPOSTA. — Questo ministero, per il tramite del competente ispettorato agrario, è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Pavia danneggiati dalla grandinata del pomeriggio del 30 giugno 1962, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica, per assicurare la ripresa vegetativa delle colture colpite e, in particolare, suggerendo le pratiche immediate atte ad evitare danni per sviluppi di malattie crittogamiche.

Ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a mente della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si aggiunge che gli agricoltori interessati hanno avuto la possibilità di provvedere alle esigenze di conduzione aziendale e al ripristino delle opere e degli impianti arborei ed arbustivi, eventualmente distrutti o danneggiati, facendo ricorso, rispettivamente, ai prestiti di esercizio, a tasso non elevato e ai mutui ad ammortamento pluriennale, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi considerati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché alle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, altresì, che l'anzidetta legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'articolo 8 – comma secondo – prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga, fino ad un anno, della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Circa, infine, la prospettata opportunità della costituzione di un « fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche » si è già avuto occasione di far presente che il Governo ritiene che il problema sia stato ormai sufficientemente risolto con l'emanazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, le cui provvidenze possono essere rese operanti, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, promuovendo l'emanazione di un provvedimento legislativo che stabilisca nuovi termini e preveda la necessaria autorizzazione di spesa.

La stessa legge, poi, come è ben noto, contiene norme di carattere permanente per quel che concerne la concessione di benefici fiscali e contributivi.

A quest'ultimo proposito, si comunica che, anche per i danni causati dalle avversità in questione, il Ministero delle finanze si è riservato di esaminare la possibilità di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro ell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a seguito dei gravi danni provocati alle colture cerealicole dall'oidio nel comune di Stigliano (Matera). (23817).

RISPOSTA. — Come è noto, compito di questo ministero nel settore fitopatologico, è essenzialmente quello di individuare i mezzi di lotta più efficaci contro le cause nemiche in agricoltura e di divulgarne – con opportune azioni dimostrative – la conoscenza fra le categorie interessate, avvalendosi dell'opera dei propri uffici periferici. Spetta, poi, all'imprenditore agricolo di applicare, in di-

fesa delle proprie colture, i mezzi reperiti dalla scienza.

Tuttavia, questo ministero medesimo non ha mai mancato d'incoraggiare, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, la lotta contro diversi parassiti che danneggiano le piante coltivate, mettendo a disposizione degli agricoltori, disposti a fornire la manodopera e l'attrezzatura necessaria, idonei prodotti antiparassitari.

Nel caso specifico dell'oidio del grano non è consigliabile la lotta diretta, mediante solforazioni, sia per la difficoltà che tale intervento presenta, sia perché di sensibile costo.

È opportuno, invece, l'adozione di norme colturali appropriate, poiché le piante ben sviluppate e vigorose presentano una buona resistenza al parassita; in tale senso viene svolta, normalmente, attiva propaganda da parte dei dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se, in relazione alla disastrosa siccità che ha colpito la provincia di Matera, intendano prendere provvedimenti e se si sia già provveduto ad iniziare gli accertamenti per l'applicazione della legge n. 739. (24457).

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, predisposto in applicazione della legge 25 luglio 1951, n. 838, buona parte del territorio della provincia di Matera è stata inclusa nelle zone nelle quali gli istituti od enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi alle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel semestre gennaio-giugno 1962.

Oltre che di questo beneficio, gli agricoltori medesimi possono giovarsi, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro concessi dai predetti istituti ed enti, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che consentono di andare largamente incontro alle esigenze delle aziende agricole del Mezzogiorno.

Ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, si precisa che la provincia di Matera non è stata inclusa tra le zone ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge e richiamate dall'articolo 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, perché i danni segnalati hanno interessato essenzialmente il prodotto e non già le strutture fondiarie.

Il Ministero delle finanze, per altro, si è riservato di emanare, a norma della citata legge, gli eventuali provvedimenti di sua competenza, non appena in possesso dei dati definitivi sull'entità dei danni, il cui accertamento è tuttora in corso a cura degli organi periferici competenti per territorio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere la posizione attuale e le prospettive di una sollecita e favorevole conclusione della pratica relativa alla statizzazione della strada di bonifica Valle Crati-Luzzi-Sambucina-Sila-Castellara, costruita dall'opera valorizzazione Sila con i fondi della Cassa per il mezzogiorno.

Detta strada di bonifica Luzzi-Castellara, a suo tempo ultimata, possiede i requisiti per essere classificata strada statale, come appare rilevato nella relazione che l'opera Sila trasmise alla Cassa per il mezzogiorno con nota del 15 settembre 1958 n. 22535/58. Attualmente, sull'importante tronco stradale, sono in corso lavori per riparazione di danni di forza maggiore e per opere integrative e di complemento, del complessivo importo di lire 63 milioni.

Una volta eseguiti i lavori, la Luzzi-Castellara dovrebbe essere senz'altro compresa in un piano aggiuntivo delle strade da statizzare, in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano in corso o si intendano promuovere per il passaggio della ripetuta strada Valle Crati-Luzzi-Castellara all'« Anas ». (22284).

RISPOSTA. — La strada di bonifica Luzzi-Serra Castellara, costruita dalla Cassa per il mezzogiorno, avendo le caratteristiche funzionali previste dai commi *b*) e *d*) dell'arti-

colo 4 della legge 1958, n. 126, è stata compresa, per la sua classifica a provinciale, nel piano generale redatto dall'amministrazione provinciale di Cosenza ai sensi dell'articolo 16 della citata legge.

Tale piano è stato approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960, n. 8965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1960, n. 120.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: SPASARI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare nei confronti dei maestri, direttori e ispettori scolastici, collocati in pensione d'ufficio negli anni 1958, 1959, 1960, 1961, i quali avendo avuto computato il servizio pre-ruolo come servizio effettivo, non hanno potuto beneficiare della disposizione, contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che ha consentito, nel primo quinquennio di entrata in vigore della legge, di trattenere in servizio fino a settanta anni di età quei dipendenti statali che hanno raggiunto i 65 anni di età senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo.

Tutto ciò in quanto ragioni di giustizia imporrebbero di applicare anche nei confronti di detti pensionati quanto il Consiglio di Stato ha deciso con sentenza del 30 ottobre 1961, n. 22 e 22 dicembre 1961, n. 184, nelle quali è stato affermato il principio che, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il servizio non di ruolo riscattato non è da computarsi come servizio effettivo. (25032).

RISPOSTA. — La richiesta trae motivo dalle recenti decisioni della VI sessione del Consiglio di Stato del 30 ottobre 1961 n. 22, e del 21 dicembre 1961 n. 184, pubblicate, rispettivamente, in data 30 novembre 1961 e 21 febbraio 1962, con le quali, in difformità a quanto affermato in precedenti e pur recenti pareri, è stato deciso che il servizio non di ruolo riscattato e quello non di ruolo iscritto al soppresso monte pensioni insegnanti elementari non sono più da computare per la determinazione dell'anzianità di servizio necessaria al collocamento a riposo d'ufficio del personale sopraddetto.

Nei riguardi del personale stesso, è da fare presente che l'amministrazione nel dare applicazione alla citata legge n. 46, aveva infatti disposto, fino a tutto il 30 settembre 1961, i provvedimenti di collocamento a riposo includendo nel computo dei servizi validi a tal fine il servizio non di ruolo riscattato e quello iscritto *ope legis* al suddetto monte pensioni insegnanti elementari, in ciò confortata, dal conforme avviso del Consiglio di Stato, per il quale il servizio non di ruolo riscattato era da considerare valutabile ai fini del collocamento a riposo d'ufficio degli insegnanti elementari, in quanto « reso in costanza di rapporto di impiego » (si citano in proposito il parere sul ricorso straordinario prodotto dalla maestra Dagna Amy e il parere della commissione speciale del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, del 2 marzo 1959). Per altro anche la ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., con circolare 10 marzo 1958 n. 25/111460, diretta a tutte le amministrazioni statali, aveva invitato a seguire tale criterio per l'adozione, ai sensi della citata legge n. 46, dei provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti dello Stato.

Per quanto riguarda il servizio non di ruolo reso da tale personale con iscrizione *ope legis* al soppresso monte pensioni (con ritenute cioé operate d'ufficio sugli stipendi e versate al Ministero del tesoro - direzione generale istituti di previdenza), nessun organo giurisdizionale o consultivo aveva finora contestato la legittimità dei provvedimenti (tutti registrati dalla Corte dei conti) che includevano detto servizio nel computo di quelli validi al collocamento a riposo d'ufficio dei menzionati dipendenti.

I provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio, disposti dal 1958 al 30 settembre 1961 nei confronti del personale sopraindicato, regolarmente registrati dalla Corte dei conti e nei riguardi dei quali non fu, né avrebbe potuto esser contestata la legittimità da parte degli insegnanti interessati, sono ormai divenuti definitivi, né di essi può esser presa in considerazione alcuna richiesta di annullamento, in conseguenza delle citate recenti decisioni del Consiglio di Stato, ora emesse.

Ad ogni modo, appena venuta a conoscenza di tali decisioni, l'amministrazione non poteva che uniformarsi ai nuovi criteri affermati dal predetto consesso e, pertanto, con circolare del 5 marzo 1962 n. 1939, furono impartite istruzioni ai provveditori agli studi perché i provvedimenti di collocamento a riposo degli insegnanti elementari, da disporre dal 30 settembre 1962, tenessero conto dei nuovi orientamenti in materia.

Per il passato, data la piena legalità dei provvedimenti disposti e nella considerazione che le decisioni del Consiglio di Stato hanno

valore soltanto *inter partes* (e non sono, quindi, estensibili ad altri interessati che non abbiano prodotto ricorso nei termini di legge), nessun provvedimento può essere adottato, perché la spesa che ne dovesse conseguire non potrebbe trovare, sul piano giuridico, alcuna giustificazione da parte della amministrazione.

Il Ministro: GUI.

BRODOLINI E CORONA ACHILLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti ed efficaci provvedimenti il Governo intenda adottare a favore dei lavoratori della terra e delle piccole aziende agricole gravemente danneggiate, in provincia di Pesaro, dalla eccezionale calamità atmosferica del 29 giugno 1962.

La rilevanza dei danni esige un intervento tempestivo e adeguato, che tenga conto anche della già depressa situazione economica delle zone interessate. (24289).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24228, del deputato Bei Ciufoli Adele, pubblicata a pagina 10892).

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga dover disporre perché il comune di Falerna (Catanzaro) venga incluso nei programmi per la costruzione di un lotto di case popolari, per risolvere il problema che assilla molte famiglie povere, precariamente allogate in detto comune. (24110).

RISPOSTA. — La necessità di costruire alloggi popolari in Falerna sarà tenuta nella dovuta considerazione per quei provvedimenti che saranno consentiti dalle disponibilità di bilancio per interventi nel settore dell'edilizia popolare.

Il Ministro: SULLO.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di dover accogliere la richiesta, più volte formulata, del comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) tendente ad ottenere i contributi statali per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Ioggi. (24507).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Santa Caterina Albanese è tenuta nella massima evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: SULLO.

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) quali assegnazioni di fondi e per quanti appartamenti siano state fatte alla C.E.F.I.P. (cooperativa edile fra impiegati pubblici, in Padova, piazza Insurrezione);

b) quali siano i soci di detta cooperativa;

c) quale controllo il ministero eserciti per appurare l'esistenza o meno di doppie proprietà di abitazioni (nella cooperativa e fuori). (23937).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 12 agosto 1960, n. 16557 registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, regolamento dei lavori pubblici, foglio 203, è stato concesso alla cooperativa edilizia C.E.F.I.P. per il periodo di 35 anni il contributo annuo di lire 2 milioni pari al 4 per cento della spesa di lire 50 milioni.

Il sodalizio ha in corso di realizzazione un programma costruttivo per complessivi 10 alloggi, composti di sette (5+2) vani contabili ciascuno, con mutuo ipotecario dell'importo di lire 50 milioni concesso dall'I.N.P.S..

I soci della cooperativa sono:

Placido Barbieri (attuale presidente), Aldo Turetta, Giuliano Lenci, Ugo De Giorgio, Edmondo Giordano, Mario Palamidese, Enzo Canini, Francesco Manca, Rocco Arbitrio, tutti soci fondatori, come da atto costitutivo 13 settembre 1957 a rogito Giuseppe Benacchio di Padova.

Con sucessiva delibera del 23 dicembre 1960 il sodalizio, a seguito della morte del socio Mario Palamidese, di cui venfiono tenuti in conto dal sodalizio gli eredi, sono stati ammessi a soci effettivi gli aspiranti soci:

Ivo Broglio, Angelo Belladonna.

Il controllo viene effettuato da questo ministero in modo continuo e tempestivo mediante ispezioni ed accertamenti, condotti da funzionari dell'amministrazione centrale di questo ministero o degli organi decentrati, sulla base della presentazione della documentazione ufficiale di rito prescritta dalle vigenti norme per ottenere legittima assegnazione di alloggio cooperativo a contributo statale, nonché mediante indagini affidate al nucleo carabinieri del ministero, nell'ambito di una stretta collaborazione tra il competente servizio ministeriale e la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Ulteriore definitivo controllo viene attuato per ogni singolo assegnatario di cooperativa edilizia a contributo statale all'atto della concessione del nulla osta ministeriale per la sti-

pulazione del contratto di mutuo edilizio individuale con l'ente mutuante (articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

Il Ministro: SULLO.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni arrecati alle colture da una violenta grandinata abbattutasi ai primi di giugno 1962 su una vasta fascia ad economia tipicamente agricola della provincia di Padova, comprendente i territori dei comuni di Castelbaldo, Piacenza di Adige, Santa Margherita d'Adige, Ponso, Carceri, Vighizzolo, Granze, Sant'Urbano, Villa Estense, Sant'Elena, Solesino e Monselice (in parte); e se ritengano di applicare con urgenza quanto è disposto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'emanazione di un decreto di delimitazione della zona agricola colpita, perché siano adottati quei provvedimenti previsti per le zone danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (23938).

BUSETTO, ROFFI E BOLDRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'eccezionale grandinata che si è abbattuata il 27 giugno 1962 sul territorio del comune di Stanghella (Padova) causando danni ingentissimi ammontanti a circa 400 milioni e, per quanto attiene alle colture della zona, aggravantisi per una percentuale che va dall'80 al 100 per cento; e se ravvisino l'esistenza dei fatti previsti dalla legge n. 739, tendente a devolvere determinati beneficî alle zone così gravemente colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Gli interroganti chiedono di sapere quale tempestivo ed adeguato intervento i ministri intendano attuare per aiuti immediati ai contadini e ai lavoratori colpiti. (24369).

BUSETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per l'attuazione di tutte quelle misure che possono alleviare la triste sorte in cui si sono venuti a trovare i coltivatori delle zone agrarie del comune di Granze di Vescovana (Padova), colpite il 27 giugno 1962 da una violentissima grandinata con un danno complessivo non inferiore ai 200 milioni.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ravvisi nel caso suesposto l'esistenza degli estremi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, che prevede interventi e provvidenze particolari per le zone colpite da eccezionali calamità naturali. (24573).

RISPOSTA. — Questo ministero per il tramite del competente ispettorato agrario, è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Padova danneggiati dalle avversità atmosferiche segnalate dagli interroganti, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica per assicurare la ripresa vegetativa delle colture colpite e, in particolare, suggerendo le pratiche immediate atte ad evitare danni per sviluppo di malattie crittogamiche.

Ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Non è possibile intervenire a favore dei coltivatori medesimi in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto i danni hanno inciso sul prodotto e non sulle strutture e sulle scorte, come richiesto dal citato articolo 1.

Comunque, gli agricoltori interessati possono provvedere alle necessità di conduzione e dotazione aziendale ed al ripristino delle opere e degli impianti arborei ed arbustivi eventualmente distrutti o danneggiati, facendo ricorso ai prestiti di esercizio a tasso non elevato ed ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, con il concorso statale nel pagamento degli interessi considerati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché alle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, in proposito, che la citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'articolo 8, comma secondo, prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino ad un anno della scadenza delle esposizioni in corso derivanti da operazioni di credito agrario contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario.

Il ministero dell'interno ha comunicato di aver concesso alla prefettura di Padova un contributo straordinario di 5 milioni di lire sui fondi E.C.A. per l'assistenza a favore dei ceti agricoli più bisognosi.

Il Ministero delle finanze, infine, sulla base degli accertamenti svolti alla competente intendenza di finanza si è riservato di esaminare la possibilità di disporre a favore dei possessori di fondi rustici della provincia danneg-

giati dalle avversità atmosferiche in parola, eventuali interventi in applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CALASSO, MONASTERIO, ROMEO E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se conoscano l'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) nella tornata del 3 maggio 1962, e concernente l'istituzione delle condotte di agronomi comunali a carico dello Stato; per sapere se intendano prendere in considerazione quanto è chiesto da quel consesso, tenendo conto che l'allargamento ad ogni comune della decisione del Governo di istituire le condotte di zona, a causa della crisi sempre più grave dell'azienda contadina ed il suo bisogno urgente di ammodernarsi, nella provincia di Brindisi è stata fatta propria da molti altri comuni, dall'amministrazione provinciale, dalla camera di commercio, ecc.; per sapere, infine, se credano che il problema così accennato, per gli esposti motivi è veramente d'importanza nazionale e che perciò non dovrebbe essere ignorato nelle attribuzioni da conferire ai costituendi enti di sviluppo agricolo. (24085).

RISPOSTA. — Il problema prospettato troverà soluzione con l'istituzione dell'agronomo di zona prevista dalla legge 15 dicembre 1961. n. 1304.

Al funzionamento degli uffici dell'agronomo di zona si potrà procedere gradualmente con l'attuazione dei nuovi organici del personale tecnico, attuazione già avviata con il bando di concorsi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CANTALUPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza che nei giorni scorsi si è svolta a Mosca una manifestazione fieristica italiana, nel cui ambito è stata inserita anche una mostra dell'alta moda italiana; che tale mostra è stata organizzata sotto il patrocinio e con la partecipazione finanziaria del Ministero del commercio con l'estero; che a rappresentare la moda italiana nell'ambito di tale manifestazione sono state inviate a Mosca tre case di moda che recentemente si sono trasferite a Parigi, motivando la loro decisione con l'asserita impossibilità di lavorare in Italia per mancanza di artigiani capaci, in tal modo danneggiando la categoria dei creatori italiani di alta moda e denigrando la manodopera del nostro paese; e se ritengano, considerato quanto precede, che il Ministero del commercio con l'estero non sia venuto meno, in tal modo, al suo dovere di difendere innanzitutto il prestigio del lavoro italiano e di tutelare gli interessi delle categorie, come quella dell'alta moda, che con tale prestigio vivono e fanno vivere milioni di lavoratori nell'industria tessile, in quella dell'abbigliamento e nell'artigianato. (25594).

RISPOSTA. — Lo scorso mese di marzo il Centro romano alta moda italiana ha avanzato la richiesta per un contributo alla spesa di organizzazione della seconda mostra della moda italiana nell'U.R.S.S., che si sarebbe dovuta tenere a Mosca nel maggio scorso, poi rinviata a settembre per sopraggiunte difficoltà organizzative.

La mostra aveva lo scopo di presentare al pubblico sovietico i vari capi i abbigliamento (impermeabili, maglieria, biancheria e calzature) prodotti dall'industria italiana, nonché le capacità creative delle giovani firme dell'alta moda italiana.

A tale manifestazione - patrocinata dal centro romano per l'alta moda italiana ed organizzata con la collaborazione del C.I.D.A.I. di Milano sotto la direzione tecnica della signora Viviana Chilanti, la quale ha firmato con la camera di commercio dell'U.R.S.S. a Mosca il contratto per la realizzazione della rassegna - risultavano aderire: una ventina di ditte industriali tessili; una ventina di ditte dell'industria calzaturiera, oltre ad una decina di piccole fabbriche di maglieria e ad un discreto numero di giovani firme per l'alta moda italiana.

Stante gli scopi, esclusivamente commerciali di penetrazione e divulgazione del prodotto italiano che la manifestazione si prefiggeva, questo ministero stabilì di concedere un contributo di lire 10 milioni.

Successivamente è stato segnalato che a rappresentare l'alta moda italiana a Mosca erano state invitate tre case le quali avevano trasferito la loro principale sede in Francia. In seguito a questa segnalazione sono state chieste all'ente moda più precise informazioni sia sull'organizzazione della manifestazione che sulla composizione delle ditte partecipanti.

È risultato che mentre nel settore industriale le ditte partecipanti alla manifestazione erano aumentate di numero, per il settore dell'alta moda, invece, le giovani firme aderenti

alla manifestazione segnalate con la richiesta, avevano ritirato la loro adesione per mancate intese nel gruppo, ed erano state perciò sostituite dalle tre case sopra menzionate, le quali non figuravano nella richiesta di contributo. È risultato, tuttavia, che le suddette tre case pur avendo trasferito in Francia la loro principale sede hanno conservato la loro attività romana e svolgono, quindi, attività di moda anche in Italia.

Inoltre sono state date assicurazioni che le suddette tre case presenteranno a Mosca modelli rispecchianti i caratteri della moda italiana, realizzati con tessuti forniti dalle case espositrici italiane.

In relazione a tali assicurazioni è stata confermata la corresponsione del contributo a suo tempo concesso a condizione che le suddette tre case s'impegnino formalmente a svolgere a Mosca la suddetta attività di moda italiana.

Il Ministro del commercio con l'estero: PRETI.

CASTELLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per sovvenire gli agricoltori e in particolare i coltivatori diretti e i mezzadri, i cui fondi sono stati gravemente danneggiati dalla violenta grandinata del 29 giugno 1962, che si è abbattuta su di un'ampia zona di circa seimila ettari della provincia di Macerata e comprendente, in tutto o in parte, il territorio dei comuni di San Ginesio, Gualdo, Camporotondo, Cessapalombo, Belforte sul Chienti, Serrapetrona, Tolentino e San Severino.

Poiché il danno causato alle colture estive e all'uva è valutato complessivamente ad oltre trecento milioni di lire ed è maggiormente concentrato nelle zone situate ad altitudine più elevata, ove più numerose sono le aziende a coltivazione familiare diretta, che hanno perduto l'intero prodotto del grano (ancora in piedi), è necessario che le provvidenze che si intendono disporre siano attuate con ogni urgenza. (24241).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24228, del deputato Bei Ciufoli Adele, pubblicata a pagina 10892*).

CIANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvidenze intenda disporre a favore dei coltivatori diretti di Olevano (Roma) gravemente danneggiati dalla violenta grandinata del 10-11 giugno 1962, che ha completamente compromesso i futuri raccolti degli uliveti e dei frutteti, principale se non unica risorsa economica della popolazione di quel comune. (23964).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato provinciale della agricoltura è risultato che la grandinata, alla quale si accenna, non ha causato danni di rilievo agli oliveti ed ai frutteti del territorio del comune di Olevano Romano.

Comunque, si può assicurare che i funzionari tecnici del predetto ispettorato sono intervenuti a favore dei coltivatori danneggiati per suggerire le necessarie pratiche colturali idonee a contenere la portata dei danni.

Inoltre, si comunica che con un recente decreto ministeriale, parte del territorio della provincia di Roma, ivi compreso quello del comune in parola, è stato ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Indipendentemente da ciò, i coltivatori interessati, per le necessità di conduzione e dotazione aziendale e per il ripristino degli impianti e delle colture arboree ed arbustive eventualmente distrutte o danneggiate, possono rispettivamente avvalersi dei prestiti di esercizio a modico tasso di interesse e dei mutui trentennali, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai coltivatori danneggiati, infine, nel caso di aziende ad indirizzo colturale promiscuo, sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Oratino (Campobasso) dell'edificio scolastico (24382).

RISPOSTA. — Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania del 26 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1962, regolamento 16, foglio 392, è stato approvato il progetto per la costruzione in Oratino dell'edificio scolastico, ed è stato altresì concesso il contributo statale nella relativa spesa di lire 47 milioni.

Il suindicato progetto, unitamente ad una copia del citato decreto di approvazione, è stato successivamente restituito al comune di Oratino per l'espletamento delle formalità necessarie per l'appalto dei lavori di che trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno completati i lavori occorrenti per evitare in avvenire danni alle abitazioni di Volpe Giovanni ed altri, da Cerro al Volturno (Campobasso), derivanti da alluvioni.

Alcuni lavori sono stati già eseguiti, ma non sono stati eseguiti i più necessari.

Il muro costruito, poi, è stato lasciato senza parapetto, per cui v'è possibilità di danni alle persone che vi si avvicinano. (24434).

RISPOSTA. — In via Croce della frazione Petrarca del comune di Cerro al Volturno e nei pressi del vallone adiacente la via stessa esistono diverse abitazioni, tra cui quella del signor Volpe Giovanni.

I muri spondali di detto vallone, franati a causa dell'alluvione del novembre 1961, sono stati ricostruiti, ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 1010, per l'altezza preesistente, cioè sino al piano viabile, in quanto la mancanza dei parapetti non costituiva e non costituisce pericolo per la pubblica incolumità.

Sono stati, inoltre, eseguiti i lavori necessari per disciplinare l'afflusso delle acque a valle della zona abitata.

I suindicati interventi hanno comportato la complessiva spesa di lire 2 milioni.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quando sarà completata la depolverizzazione della strada Filignano-Pozzilli (Campobasso).

È stata iniziata e non pare che la si voglia portare a termine. Si afferma sul posto dalla popolazione di Filignano, seccatissima, che sarebbero stati stornati dei fondi senza regolari deliberazioni o con deliberazioni contrastanti con le precedenti. (24849).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Campobasso sta gradualmente provvedendo all'esecuzione dei lavori di depolverizzazione della strada in parola.

I lavori ancora occorrenti che consistono nel completamento del tratto intermedio della strada in parola saranno eseguiti, secondo quanto è stato assicurato, nel corso del prossimo anno.

I lavori anzidetti sono stati finanziati con i fondi stanziati nel bilancio della suindicata amministrazione provinciale per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali.

Nessuno storno di detti fondi è stato effettuato per altri scopi.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Ai Minstri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione in Monteroduni (Campobasso) della passerella sul torrente Corda, opera di miglioramento fondiario, veramente indispensabile, prché solo con essa i numerosi contadini della zona potranno alfine accedere senza eccessivi sacrifici nelle loro campagne durante i mesi invernali.

Naturalmente il comune attende la concessione del contributo del 75 per cento, giusta terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, senza di che non vi sarebbe la possibilità di costruirla. (24853).

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha restituito al comune di Monteroduni il progetto per la costruzione di una passerella sul torrente Corda, perché non corredato delle calcolazioni normative relative alle previste opere in cemento armato, ed anche perché mancante del prescritto visto del competente ufficio del genio civile.

Allo stato attuale, il comune di Monteroduni non ha ancora provveduto a rimettere alla Cassa per il mezzogiorno il nuovo progetto con gli elaborati tecnici richiesti.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante i coniugi Masi Giuseppe e Verrecchia Giovannina, domiciliati in Venafro (Campobasso), i quali sono in attesa dell'indennità di esproprio, effettuato dall'Edilcostruzioni (Ente per l'attuazione di opere pubbliche avente la sua sede in Roma) per conto del Ministero dei lavori pubblici, ad essi spettante per essere stata demolita nel 1958 una casa, da essi costruita in detto comune nel 1953, su suolo in cui tale costruzione poteva essere effettuata.

In seguito con decreto del Ministero predetto del 3 novembre 1958, n. 6200, tale suolo fu dichiarato indisponibile; ma è evidente che

tale dichiarazione non poteva danneggiare i sopraddetti coniugi, che avevano effettuato la costruzione in precedenza. Per modo che si assume, come pare che il ministero assuma, che l'indennità richiesta per l'abbattimento della casa non sia dovuta per essere stata la costruzione effettuata in suolo indisponibile. Ai coniugi predetti è stata liquidata solo la somma spettante per il suolo. (24946).

RISPOSTA. — In dipendenza del terzo lotto dei lavori di attuazione del piano di ricostruzione di Venafro si rese necessaria la occupazione di una porzione di suolo con sovrastante fabbricato di proprietà dei coniugi sunnominati.

Poiché il cennato fabbricato era stato eretto dai proprietari con la sola autorizzazione del comune interessato e posteriormente alla approvazione del piano di ricostruzione, avvenuta in data 14 aprile 1949, con decreto ministeriale n. 864/289, nella determinazione della indennità di espropriazione dell'immobile, la sezione autonoma del genio civile di Isernia si limitò, conformemente all'avviso espresso in merito da questo ministero, a stabilire il valore del solo terreno, ai sensi dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità, così determinata in complessive lire 869.673 di cui lire 790.612 per indennizzo e lire 79.061 per interessi legali, è stata già liquidata ed accettata, senza alcuna riserva, dai proprietari, giusta atto di quietanza 12 giugno 1962.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il dottor Eugenio Jannone, da San Pietro Avellana (Campobasso), che da non pochi anni attende la liquidazione di quanto dovutogli per danni sofferti a causa della guerra. Tale pratica pare che trovasi all'esame della commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, cui sarebbe stata rimessa il 16 dicembre 1961. (25181).

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dal signor Gennaro (non Eugenio) Jannone da San Pietro Avellana è stato già assegnato al relatore e verrà esaminato in una delle prossime sedute.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere da chi venne riscosso e come utilizzato il contributo di lire 50.000, concesso dall'amministrazione provinciale del Molise all'orfanotrofio Madonna di Fatima di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (25203).

RISPOSTA. — Il contributo in parola venne riscosso dal presidente dell'orfanotrofio stesso, che l'utilizzò per l'esecuzione di opere di rifinitura dei locali.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere da chi venne riscosso e come utilizzato il contributo di lire 200 mila concesso dall'amministrazione provinciale del Molise all'asilo infantile di Baranello (Campobasso). (25204).

RISPOSTA. — Il contributo in parola venne riscosso dalla direttrice dell'asilo stesso, che lo utilizzò per il rifacimento e l'arredamento dell'edificio, nonché per l'acquisto di materiale didattico.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali pratiche, riguardanti la istituzione di aree e di nuclei industriali nel Molise, siano pervenute al Comitato dei ministri e quando in merito ad esse esprimerà il suo parere. (25499).

RISPOSTA. — Non risulta che, sino ad ora, enti locali del Molise (comuni, provincia, camera di commercio, industria e agricoltura ed altri enti interessati) abbiano preso l'iniziativa per la costituzione di un consorzio avente il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura di un'area di sviluppo industriale o di un nucleo di industrializzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche e integrazioni.

In mancanza, pertanto, di una apposita documentata domanda da parte degli anzidetti enti locali, nessuna iniziativa può essere adottata da questo comitato.

Il Ministro: PASTORE.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in quale maniera e quando si intenda provvedere al rilascio dei diplomi delle cessate accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto. (25106).

RISPOSTA. — Risulta a questo ministero che da parte delle accademie di educazione fisica di Roma e Orvieto non furono rilasciati diplomi agli interessati.

Poiché le anzidette istituzioni hanno cessato di funzionare nel 1943, si ritiene che al rilascio dei diplomi di cui trattasi non possa provvedere ora l'istituto superiore di educazione fisica di Roma, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88, né tanto meno questo ministero.

Agli interessati che ne facciano richiesta possono soltanto essere rilasciate attestazioni in base alle risultanze degli atti in possesso di questo ministero.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli insegnanti inquadrabili ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, avranno la decorrenza in ruolo dal 1° ottobre 1962, così come venne annunciato in Parlamento. (25279).

RISPOSTA. — È stata recentemente presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare, intesa ad assicurare l'effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 alle assunzioni nei ruoli degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica che saranno disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinanti ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La determinazione di tali posti è stata effettuata con decreto ministeriale 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1962.

Pertanto, se la proposta di legge sopra specificata verrà approvata, gli idonei e gli abilitati che conseguiranno la nomina nell'ambito delle cattedre e dei posti disponibili per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti avranno il beneficio della decorrenza giuridica dell'assunzione dal 1° ottobre 1962.

Il Ministro: GUI.

DANIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere allo scopo di ottenere il rispetto delle leggi che vietano la fabbricazione di vini artificiali, anche in considerazione delle attuali preoccupanti condizioni del mercato vinicolo, specie per le qualità meridionali ad alta gradazione destinate al taglio, che, dati i risultati deficitari della scorsa vendemmia ed il normale andamento del consumo, sono da attribuirsi esclusivamente al dilagare delle frodi e delle sofisticazioni in campo enologico. Tale fenomeno deleterio, che sembra verificarsi specialmente in alcune regioni, quale l'Emilia, non può più essere seriamente né negato né minimizzato, per il fatto che i vini artificiali sono così largamente e apertamente contrattati sul mercato di Milano, da dar luogo a particolari quotazioni, riportate persino in listini che sono stati pubblicati da un importante organo di stampa, e per il notevole aumento dei prezzi verificatosi per le fecce ed altri sottoprodotti, che sarebbe inspiegabile, ove essi non fossero utilizzati per le sofisticazioni.

Si ha quasi l'impressione che le violazioni della legge in tale settore siano benevolmente tollerate, anche perché nei pochissimi casi in cui si è voluto fare sul serio si sono immediatamente ottenuti degli ottimi risultati, come si è verificato, ad esempio, nel Salento, dove la pratica delle sofisticazioni, che già del resto si verificava prima in misura relativamente limitata, è stata stroncata dall'energica e metodica azione svolta dalla guardia di finanza. Occorre, quindi, un immediato ed energico intervento degli organi di controllo e di repressione, mentre la radicale risoluzione del problema potrà essere conseguita successivamente mediante l'istituzione di una bolletta di accompagnamento o l'aggiunta obbligatoria di un rilevatore per lo zucchero; ciò che è stato affermato essere allo studio nella risposta ad altra interrogazione in precedenza presentata sullo stesso argomento dall'interrogante e che, benché siano già passati degli anni, non ha trovato ancora alcuna pratica realizzazione. (24366).

RISPOSTA. — Dalle indagini svolte sembra di poter attribuire la lamentata flessione dei prezzi del mercato vinicolo ad un aumento stagionale dell'offerta, provocato sia dalla necessità in cui si sono trovati molti produttori di liberarsi di partite di vino poco serbevoli, sia dall'approssimarsi della vendemmia, che si preannuncia abbondante.

Con questo, però, non si intende escludere che la messa in commercio di vino non genuino abbia riflessi sia pure limitati sulle quotazioni, poiché tale fatto esercita indubbiamente un'influenza psicologica ed economica.

Si assicura, comunque, che in questi ultimi mesi l'azione degli organi di vigilanza è stata incessante e che, nelle zone maggiormente sospette, e particolarmente in Emilia, sono state fatte affluire, in aggiunta a quelle che operano sul posto, apposite squadre di funzionari particolarmente addestrati.

A seguito di questa azione sono state inoltrate denunce all'autorità giudiziaria, la quale è stata anche interessata affinché i processi

siano espletati rapidamente, per poter tempestivamente sfruttare la funzione ammonitrice delle pene eventualmente comminate.

Per quanto riguarda, infine, l'istituzione di una bolletta di accompagnamento per lo zucchero – limitatamente a quantità superiori a 25 chilogrammi – si ricorda che tale problema è stato già più volte affrontato, ma non si è potuto risolvere per le difficoltà di ordine pratico e per i gravi intralci che il sistema cagionerebbe al movimento e al commercio di tale prodotto, che è essenziale per l'alimentazione umana. Analoghe difficoltà di ordine tecnico, economico e pratico comporterebbe l'aggiunta di un rivelatore.

Il Minstro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE LEONARDIS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se ritengano di adottare tempestivi interventi a favore degli ortofrutticoli di Capitanata e di Terra di Bari, che, in seguito alle recenti disastrose ed eccezionali nevicate accompagnate da violente raffiche di vento, hanno subìto la distruzione delle coltivazioni ortive e gravi danni al frutteti e agli uliveti. In particolare furiose mareggiate hanno distrutto le vaste zone ortive litorranee di Zapponeta (Foggia), create da faticosa e singolare tecnica colturale, gettando nell'indigenza numerosissimi piccoli ortocultori.

Specificatamente, se ritengano necessario concedere alle aziende danneggiate e riconosciute tali dai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

a) in applicazione della legge n. 739, la sospensione e, quindi, l'esonero dal pagamento delle imposte erariali e delle sovrimposte comunali e provinciali; il rinvio del pagamento dei contributi unificati; l'esonero dal pagamento dei contributi di bonifica; la ratizzazione agevolata dei prestiti di conduzione; la concessione di sussidi per il pagamento dei contributi alla cassa mutua malattia e al fondo pensioni dei coltivatori diretti;

b) maggiori stanziamenti, in occasione della ripartizione annuale dei fondi del « piano verde » per la ricostruzione degli impianti arborei danneggiati;

c) la distribuzione gratuita di sementi elette per il rinnovo delle colture ortive;

d) ogni altra utile provvidenza, diretta a ripristinare la produttività delle zone colpite e ad alleviare il disagio dei produttori agricoli. (22527).

RISPOSTA. — Gli agricoltori della provincia di Foggia sono stati assistiti dai funzionari tecnici del competente ispettorato agrario, che hanno loro suggerito le pratiche colturali necessarie per contenere la portata dei danni

Lo stesso ispettorato ha riservato ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive, a mente della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si aggiunge che, con decreto ministeriale del 25 marzo 1962, l'intero territorio della provincia di Foggia è stato ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, e che gli agricoltori interessati hanno potuto provvedere alle esigenze di conduzione e dotazione aziendale e alle necessità alimentari del bestiame, facendo ricorso alle provvidenze previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 8 agosto 1957, n. 777, e 2 giugno 1961, n. 454.

La prefettura di Foggia ha erogato contributi straordinari dell'ammontare complessivo di 41.400.000 lire per l'attuazione di misure assistenziali immediate a favore delle popolazioni bisognose dei comuni maggiormente colpiti.

La concessione delle agevolazioni fiscali e contributive a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, è condizionata ai provvedimenti di delimitazione delle zone danneggiate, da adottarsi dalla competente amministrazione finanziaria, che anche recentemente ha fatto riserva di provvedervi eventualmente, non appena in possesso dei dati definitivi sull'entità dei danni.

Si ricorda, con l'occasione, che il territorio del comune di Manfredonia, al quale appartiene la frazione di Zapponeta, è stato già oggetto di provvedimenti di delimitazione da parte della predetta amministrazione e ha così potuto beneficiare per un anno anche della sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali dati della situazione granaria italiana i nostri negoziatori presso gli organi della C.E.E. abbiano assunto per accettare e sottoscrivere – nell'interesse del paese e, quindi, delle numerose categorie produttrici interessate al grano ed al commercio estero di esso – gli accordi

che hanno indotto la commissione ad emanare il regolamento del 1° giugno 1962, n. 29, con il quale, fra l'altro, viene stabilito che dal 1° luglio al 31 ottobre 1962 le esportazioni di farina di frumento verso paesi terzi non possono superare i quantitativi esportati durante un qualsiasi periodo di quattro mesi consecutivi dell'annata 1961.

È da rilevare che al momento in cui l'accordo venne studiato i nostri negoziatori sapevano bene che in Italia fino al 28 ottobre 1961 era mancato lo strumento legislativo che rendesse possibile un conveniente flusso di esportazioni dei nostri prodotti granari e che queste ultime, riattivate col decreto presidenziale 29 settembre 1961, n. 1086, furono necessariamente nulle o quasi fino al 28 ottobre 1961, data di entrata in vigore del decreto suddetto; e, considerata la difficoltà iniziale della ripresa dei traffici, furono addirittura irrisorie nel bimestre successivo.

Mentre nel periodo dal gennaio 1959 al maggio 1960, in virtù della cessione del grano nazionale a prezzo mondiale, i nostri molini ed i nostri pastifici esportarono prodotti per circa 400 mila quintali mensili, nel periodo dal 1° luglio al 1° novembre del 1961 esportarono non più di 40 mila quintali al mese.

I nostri negoziatori sapevano anche che la Germania attua una tale politica di sviluppo dei traffici nel settore granario, da consentire alle industrie trasformatrici di lavorare per l'estero poco meno di quanto lavorino le industrie italiane per il consumo interno. Secondo, infatti, quanto pubblicato dall'Istituto federale di statistica, la Germania, dal 1° luglio 1961 al 30 aprile 1962, ha importato 27 milioni 310 mila quintali di grano e riesportato prodotti corrispondenti a 22 milioni 630 mila quintali di grano con una media di 2 milioni 263 mila quintali mensili.

E sapevamo, infine, che la Francia non produce grani di forza e quindi tali da trovare collocamento sul piano internazionale, ma che, ciò nonostante, essa può egualmente beneficiare del provvedimento, in quanto figura venditrice di grano alla Germania in virtù di un accordo a lungo termine stipulato nel marzo del 1959, per adempiere il quale, però, è costretta ad acquistare il grano dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Canadà, destinando quello di produzione nazionale all'alimentazione zootecnica. (24575).

RISPOSTA. — Le disposizioni adottate dalla commissione della Comunità economica europea con il regolamento del 1° giugno 1962, n. 29, sono state modificate in maniera da consentire un maggior vantaggio alle nostre esportazioni.

Infatti, è stato ottenuto che fossero prese per base le esportazioni di farine effettuate in un qualsiasi quadrimestre del biennio 1960-61.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE MARZIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere in favore degli agricoltori della provincia di Foggia per i gravissimi danni provocati dal maltempo, nel mese di marzo 1962, alle colture. (23390).

RISPOSTA. — Questo Ministero è intervenuto, per il tramite del dipendente ispettorato agrario competente per territorio, a favore dei coltivatori della provincia di Foggia danneggiati dalle avversità atmosferiche, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica al fine di contenere l'entità del danno.

Inoltre, con decreto ministeriale la provincia di Foggia è stata ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Indipendentemente da ciò, gli agricoltori interessati, per le necessità di conduzione e dotazione aziendale nonché per il ripristino degli impianti arborei ed arbustivi eventualmente danneggiati possono far ricorso rispettivamente ai prestiti di esercizio, a modico tasso, e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché alle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai coltivatori medesimi sarà anche accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Foggia ha assegnato agli E.C.A. dei comuni danneggiati dal maltempo sussidi e contributi per complessive 11 milioni e 650.000 lire.

Il ministero medesimo ha aggiunto di aver assegnato alla predetta prefettura ulteriori contributi per 35 milioni di lire, in considerazione delle esigenze assistenziali della provincia in parola, connesse alle recenti calamità.

Il Ministero delle finanze infine si è riservato di adottare gli eventuali provvedimenti di sua competenza previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali difficoltà ancora si oppongano affinché, in favore dei dipendenti degli ispettorati delle foreste che ottennero in base alla legge 26 febbraio 1962, n. 67, la qualifica di operai giornalieri ed, in seguito, nel 1958 la comunicazione dell'avvenuto inquadramento, siano emanati i decreti per il trattamento economico e per conoscere se si ritenga di applicare urgentemente nei confronti degli stessi dipendenti i benefici della legge del 1961, n. 90. (4933, *già orale*).

RISPOSTA. — I provvedimenti d'inquadramento dei salariati temporanei dell'amministrazione forestale, in applicazione della legge n. 67 summenzionata – superate difficoltà derivanti da precisazioni richieste dagli organi di riscontro in merito alle istruttorie compiute –, sono stati inviati ai predetti organi per la registrazione.

Inoltre il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per facilitare il laborioso inquadramento delle 2.500 unità interessate all'applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, ha adottato provvedimenti collettivi per il personale dipendente amministrativamente da ciascun ispettorato regionale delle foreste.

Tali provvedimenti sono attualmente e per la totalità all'esame degli organi di controllo.

Il Ministro: RUMOR.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intenda operare perché sia immediatamente posto in esecuzione il terzo lotto del piano di ricostruzione di Latisana (Udine) affidato all'E.T.R.E. ed, in caso di inadempienza dell'E.T.R.E. quali provvedimenti e decisioni intenda prendere. (25187).

RISPOSTA. — In data 13 settembre 1962 l'E.T.R.E., concessionario della esecuzione del piano di ricostruzione di Latisana, è stato invitato a presentare il relativo progetto entro e non oltre 30 giorni dalla data della lettera stessa, avvertendo che, scaduto inutilmente tale termine, la proposta di concessione dovrà ritenersi, senz'altra comunicazione, revocata e questo ministero provvederà diversamente per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Ministro: SULLO.

DE PASCALIS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali misure intendano adottare, anche a carattere di pronto soccorso, a favore degli agricoltori della provincia di Pavia (e in particolare di quelli dei comuni di Ottobiano, Valeggio e San Giorgio) che di recente hanno avuto completamente distrutto il raccolto per effetto di violente grandinate. (24291).

RISPOSTA. — Questo ministero, tramite il competente ispettorato agrario, è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Pavia danneggiati dalle avversità atmosferiche, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica per assicurare la ripresa vegetativa delle colture colpite e, in particolare, suggerendo le pratiche immediate atte ad evitare danni per sviluppi di malattie crittogamiche.

Ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a mente della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Inoltre gli agricoltori interessati possono provvedere alle necessità di conduzione e dotazione aziendale ed al ripristino delle opere e degli impianti arborei ed arbustivi, eventualmente distrutti o danneggiati, facendo ricorso, rispettivamente ai prestiti di esercizio, a tasso non elevato, e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi considerati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché alle notevoli provvivenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, poi, che la citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'articolo 8 – comma secondo – prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga, fino ad un anno, della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Pavia non ha riscontrato gli estremi per provvedimenti di carattere assistenziale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE PASCALIS E SOLIANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che, ancora una volta, hanno indotto ad escludere il comune di Vigevano (Pavia) dall'ultima concessione di contributi effettuata per la provincia di Pavia.

Da diversi anni l'amministrazione comunale di Vigevano rinnova regolari domande sia per l'ammissione al contributo statale, previsto dalle vigenti leggi, sia per l'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti al fine di risolvere due importanti problemi, quello della scuola e quello della fognatura.

Gli interroganti ritengono di dover altresì porre in evidenza che tanto l'aumento della popolazione quanto il rilievo industriale della città hanno sempre più accentuato tali esigenze e più volte indotto l'amministrazione comunale, le organizzazioni locali e la stampa ad assumere decise posizioni per ottenere un giusto e tangibile aiuto, in mancanza del quale resta impossibile alle sole finanze locali provvedere alla non più dilazionabile soluzione. (24937).

RISPOSTA. — Il comune di Vigevano ha ottenuto nell'esercizio finanziario 1961-1962 il contributo statale sulla spesa di lire 20 milioni, per la costruione dell'edificio scolastico elementare nel capoluogo (quartiere Santa Maria), ad integrazione del precedente finanziamento di lire 40 milioni.

Non è stato possibile accogliere tutte le richieste del predetto comune, data la limitata disponibilità di fondi e in considerazione delle esigenze dell'edilizia scolastica negli altri comuni della provincia di Pavia.

Comunque le richieste del comune di Vigevano saranno tenute in evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

S'informa, inoltre, che i limitati fondi di bilancio per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, relativamente alle opere igienico-sanitarie, non hanno consentito finora di accogliere la domanda del suindicato comune intesa ad ottenere il contributo nella spesa di lire 350 milioni per la costruzione della fognatura.

Per altro, nella ammissione a contributo delle opere del genere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, deve darsi la preferenza ai comuni minori.

Pertanto la domanda del comune di Vigevano sarà tenuta presente, compatibilmente con le disponibilità di fondi e con le numerose altre istanze presentate da vari enti per la costruzione di opere igienico-sanitarie.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

DI LEO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per sovvenire gli agricoltori, i cui fondi ricadenti nei territori di Naro, Campobello di Licata, Camastra, Canicattì, Licata, Palma Montechiaro e Ribera (Agrigento), sono stati gravemente danneggiati, a causa di eventi naturali di carattere eccezionale, quali la prolungata siccità, le gelate, le nebbie salse ed i venti sciroccali.

Risulta da accertamenti eseguiti dall'ispettorati agrario provinciale di Agrigento che la produzione sia erbacea (grano, leguminose, foraggere, ecc.) sia arborea (mandorleti, frutteti ed agrumeti) è stata ridotta quasi del 75 per cento.

A giudizio dell'interrogante, tenuto conto delle gravissime condizioni economiche in cui versa l'agricoltura isolana, e quindi nella impossibilità di fronteggiare sia le spese di gestione sia il pagamento dei gravosi oneri fiscali e contributivi, è indispensabile ed urgente disporre l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, che consente lo sgravio delle imposte, sovraimposte e supercontribuzioni in favore delle zone colpite. (24334).

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, predisposto in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Agrigento è stato compreso nelle zone nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi alle aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche. Di tale beneficio possono quindi giovarsi anche gli agricoltori danneggiati dei comuni indicati.

Gli agricoltori medesimi possono altresì beneficiare, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro concessi dai predetti istituti ed enti, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che consentono di andare incontro in più larga misura alle necessità delle aziende agricole del Mez-

zogiorno e delle isole e particolarmente dei piccoli produttori e loro cooperative.

In conformità, poi, delle istruzioni da tempo impartite da questo ministero, ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive, foraggere e di cotone, a norma della legge 10 dicembre 1954, n. 1094.

Si comunica, inoltre, che con altro provvedimento in corso, in applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, è stata disposta la delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della regione siciliana nelle quali, secondo le segnalazioni dei competenti organi regionali, le aziende agricole sono risultate danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 25 gennaio 1962. Iin dette zone è compreso anche il comune di Licata per buona parte del suo territorio.

Si aggiunge, infine, che l'amministrazione delle finanze si è riservata di adottare gli eventuali provvedimenti di sua competenza, in applicazione della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio sull'entità dei danni, il cui accertamento è tuttora in corso a cura dei competenti organi finanziari periferici competenti per territorio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

FERIOLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale il ministero starebbe finanziando la organizzazione Chilanti, per lo svolgimento di una sfilata di moda da effettuarsi in Russia nel mese di settembre ed a partecipare alla quale sarebbero state chiamate le case di moda Simonetta, Fabiani e Capucci.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere per quali ragioni la realizzazione della sfilata sia stata affidata ad una organizzazione privata (per di più diretta da elementi filocomunisti) e per quali motivi la scelta per la sfilata sia caduta sulle suddette case di moda, le quali, come è stato ampiamente riportato dalla stampa italiana e straniera hanno disertato l'Italia iscrivendosi alla camera sindacale francese, facendo poi le loro presentazioni a Parigi, anziché in Italia. Sembra, infatti, assurdo che il Governo italiano finanzi un'organizzazione privata per una sfilata di moda, che gioverà a tre case che non sono più italiane, mentre ogni manifestazione all'estero, specialmente se finanziato dallo Stato, dovrebbe essere intesa esclusivamente a far conoscere e valorizzare la produzione ed il lavoro italiano. (25305).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25594, del deputato Cantalupo, pubblicata a pagina 10899).

FERRETTI, SPECIALE E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito al parere favorevole rilasciato dalla sovraintendenza ai monumenti al sindaco di Palermo per la demolizione dell'ottocentesco palazzo Serradifalco, sito in piazza Principe di Camporeale e protetto, nel piano regolatore generale, col vincolo monumentale ed ambientale.

Il parere espresso appare tanto più inspiegabile, quando si pensi che appena due anni or sono, in sede di commissione per l'elaborazione del piano regolatore, lo stesso sovrintendente sostenne la necessità di conservare nella piazza predetta, oltre all'edificio oggi demolito, tutta una cortina di fabbricati di notevole nobiltà artistica testimonianti uno stile architettonico che la speculazione privata tende a distruggere.

Gli interroganti, interpreti della unanime riprovazione manifestata dalla stampa cittadina, dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'associazione Italia nostra, chiedono, inoltre, quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché la sovrintendenza tuteli con maggior impegno ed autorità, dai continui attentati, il patrimonio artistico della città di Palermo, già seriamente compromesso dal comportamento dell'amministrazione comunale e facilitato dalla tolleranza di detta sovrintendenza sia direttamente sia quale componente della commissione edilizia del comune. (24048).

RISPOSTA. — La direzione dei lavori pubblici del comune di Palermo trasmise, in data 29 dicembre 1961, alla sovrintendenza ai monumenti di Palermo per il parere di competenza, un progetto di un fabbricato di civile abitazione da sorgere in piazza Principe Camporeale.

Per la realizzazione del detto fabbricato era prevista la demolizione del palazzo Serradifalco, costruzione di stile neoclassico, facente parte di tutta una cortina di piccoli fabbricati di gusto ottocentesco, che sorge

lungo un lato della piazza Camporeale e per la quale cortina il piano regolatore aveva previsto un generico « vincolo ambientale ».

La sovrintendenza negò il suo nulla osta per il dovuto rispetto dei vincoli posti dal piano regolatore, anche se a quella data non era stato ancora approvato.

Il proprietario del costruendo fabbricato insistette presso la direzione dei lavori pubblici, facendo rilevare il grave stato di fatiscenza del palazzo Serradifalco, dovuto all'abbandono dei proprietari, al forte deterioramento statico di tutte le strutture murarie ed, in particolare, quelle del prospetto rivestito di intonaco e stucchi ormai cadenti.

Non potendo sottoporre la questione alla commissione urbanistica prevista dal piano regolatore, perché non ancora nominata, il comune diede incarico ad alcuni esperti di prendere diretta visione dell'effettivo stato delle fabbriche e dell'ambiente.

In data 14 marzo 1962 la commissione di esperti, con sopralluogo, cui partecipò anche il sovrintendente ai monumenti, poté constatare che la cortina di fabbricati risultava formata da una serie di piccoli edifici accostati di caratteri, stili e gusti assai vari, che vanno dalla modesta casa di abitazione al palazzetto neoclassico, goticheggiante o di altra non bene definita imitazione stilistica.

Si constatò altresì che il palazzo Serradifalco era quello la cui architettura presentava un certo interesse per lo stile neoclassico della facciata, ma che purtroppo era quello che si presentava nelle peggiori condizioni, per il lunghissimo abbandono e per la precarietà dei materiali impiegati nella costruzione della facciata (intonaco e stucchi) ormai cadenti per la maggior parte.

Dopo queste constatazioni, nell'impossibilità di imporre ai proprietari le onerosissime spese di restauro che non sarebbero state giustificate dall'interesse artistico dell'edificio e tanto meno legittime, non risultando il palazzo Serradifalco oggetto di alcuna notifica, la commissione giunse alle conclusioni che si dovesse consentire la demolizione richiesta, autorizzando la nuova costruzione a condizione che il progetto del costruendo fabbricato, venisse completamente rielaborato riducendo l'altezza prevista e studiando la nuova facciata in maniera da non alterare la continuità della cortina esistente.

Da quanto precede si argomenta che la sovrintendenza ai monumenti di Palermo ha tutelato fino al limite possibile il vincolo ambientale ma ha dovuto realisticamente riconoscere l'impossibilità di conservare il palazzo Serradifalco, in condizioni così precarie, palazzo che, per altro, non era tutelato da uno specifico vincolo monumentale.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche interessanti il comune di Canolo (Reggio Calabria) e relative: alla costruzione di un nuovo lotto di case e del cimitero in Canolo Nuova; alla costruzione della rete idrica interna e delle fognature in Canolo Vecchia; al sollecito completamento, nei termini stabiliti, dei lavori per la costruzione del palazzo degli uffici comunali e della chiesa in Canolo Nuova, in appalto alla ditta Ligato. (24786).

RISPOSTA. — Le domande suddette, intese ad ottenere la concessione del contributo statale sulla complessiva spesa di lire 75 milioni, sono stati incluse nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tali domande saranno prese in esame in sede di formulazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai beneficî previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Si informa, inoltre, che la necessità di costruire alloggi popolari nel suindicato comune sarà tenuta nella dovuta considerazione per l'adozione di quei provvedimenti che saranno consentiti dalle disponibilità di bilancio per interventi nel settore dell'edilizia popolare.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione della sede per la delegazione municipale e quelli di costruzione della chiesa parrocchiale di Canolo Nuova, si comunica che i termini per la loro ultimazione sono stati fissati rispettivamente al 10 marzo 1962 ed al 24 marzo 1964.

Si prevede che entrambe le opore saranno ultimate entro i termini contrattuali.

Il Ministro: SULLO.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di rivolgere una viva sollecitazione per l'adozione di un provvedimento che adegui la retribuzione del personale dell'« Inadel » a quella del personale degli altri istituti previdenziali (I.N.P.S., « Inam » ed « Inail »), che di recente, grazie anche all'opera mediatrice del Ministero del lavoro, hanno ottenuto la richiesta unificazione del trattamento economico dei propri dipendenti con adeguati mi-

glioramenti sanciti da un accordo tra sindacati ed amministrazioni interessate.

L'interrogante si permette far presente che l'adeguamento degli stipendi dei dipendenti dell'« Inadel » a quelli degli altri enti summenzionati corrisponde ad un principio di giustizia, stanti le analoghe funzioni svolte dagli enti che operano nel campo mutualistico previdenziale. (24628).

RISPOSTA. — L'accordo intervenuto fra i tre maggiori istituti previdenziali (I.N.P.S., « Inail » ed « Inam ») per l'unificazione dei trattamenti retributivi del personale dipendente, non ha ancora riportato la prescritta approvazione da parte dei competenti organi governativi ed è quindi per ora, privo di effetti.

Ciò premesso, non si ritiene, prima che siano rese note le determinazioni che saranno adottate dai predetti organi al riguardo che possa essere presa in esame la richiesta circa la eventuale estensione dell'accordo stesso al personale dell'« Inadel ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

FOGLIAZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quale provvedimento si intenda adottare nei confronti del prefetto di Cremona per imporre la corretta applicazione della legge del 30 dicembre 1960, n. 1676, relativa al piano case per braccianti e salariati agricoli.

L'interrogante rende noto che il prefetto di Cremona nella sua qualità di presidente del comitato provinciale di attuazione della legge, anziché applicare i criteri di priorità nell'assegnazione degli stanziamenti per i vari comuni, previsti dalla legge – e cioè indice di affollamento, condizioni di salubrità delle case, rapporto tra lavoratori occupati e giornate lavorative – ha orientato la propria preferenza verso quelle amministrazioni comunali in grado di offrire aree fabbricabili più o meno gratuitamente. Nulla in contrario che i comuni agricoli compiono sforzi a tale riguardo, ma senza chiedere atti che comportano dissesti ai loro bilanci per il reperimento delle aree, qnando si sa che saranno notevolmente impegnati per garantire l'allacciamento dei servizi alle costruende case; ma soprattutto – e questo deve rimanere un punto fermo – senza farne la condizione determinante per ottenere gli investimenti previsti dalla legge per la costruzione di case di salariati e braccianti agricoli. (24600).

RISPOSTA. — Per il primo triennio di applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, che detta norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, il comitato di attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti ha disposto un piano di interventi in 54 province, ivi compresa quella di Cremona – ripartendo i fondi previsti per tale triennio con i criteri di valutazione di cui all'articolo 6 della legge medesima.

In base a tale valutazione, alla provincia di Cremona è stata assegnata la somma di un miliardo e 300 milioni.

Alla ripartizione di detta somma nell'ambito della provincia in parola ha provveduto, ai sensi dell'articolo 7 lettera *a*) della citata legge, il competente comitato provinciale, dopo aver raccolto i dati e gli elementi necessari per l'accertamento della esistenza, nei comuni prescelti, dei requisiti richiesti dalla legge in argomento. Tale ripartizione è stata approvata, alla unanimità dei voti, dai membri del comitato provinciale, del quale fanno parte, per legge, tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

La ripartizione di che trattasi, trasmessa al predetto comitato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione della legge in parola, è stata esaminata e riconosciuta conforme alle norme della legge stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se rispondano a verità alcune notizie di stampa secondo le quali presso il suo ministero trovasi in fase avanzata di studio un provvedimento che abolirebbe dal 1° luglio 1962 la consegna franco molino del grano, fissando contemporaneamente in lire 7.350 il quintale il prezzo del grano tenero delle zone commercialmente più deficitarie (come ad esempio, quella della Sicilia) agli effetti dell'applicazione del prelevamento stabilito nei recenti accordi di Bruxelles.

Se ritenga, in caso affermativo, che un simile provvedimento danneggerebbe seriamente l'attività molitoria delle zone costiere, ed in particolare quella siciliana, che già oggi incontra notevoli difficoltà nella sua posizione concorrenziale di inferiorità rispetto alle altre regioni d'Italia, derivante dai due seguenti negativi: *a*) il maggior costo dei trasporti; *b*) il maggior costo dei grani. Né è sperabile

che essa possa indirizzarsi alla lavorazione del solo grano duro poiché: 1°) questo cereale assorbirebbe solo una piccola parte del potenziale dei molini siciliani; 2°) come s'è detto, l'alto costo del grano duro in Sicilia non ne faciliterebbe certo la preferenza rispetto a quello di altre regioni (Puglie, Campania, ecc.), dal costo notevolmente inferiore.

Ne discenderebbe, quindi, una totale paralisi della produzione molitoria siciliana e l'aggravamento, anche in questo settore, della esistente sperequazione e depressione del Mezzogiorno, in netto contrasto con le ricorrenti affermazioni ufficiali. (23404).

RISPOSTA. — L'abolizione del franco molino è la logica conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 19 sui cereali adottato il 14 gennaio 1962 dalla Comunità economica europea ed entrato in vigore il 30 luglio successivo.

Detto regolamento che, come è noto, interessa tutti i cereali e i loro derivati, prevede che, fin da quest'anno, ogni Stato fissi un prezzo indicativo ed un prezzo di intervento.

Il primo è il prezzo al quale dovrebbe tendere il mercato nella fase di commercializzazione del grano, cioè nelle contrattazioni all'ingrosso; il secondo è il prezzo minimo garantito ai produttori, cioè il prezzo che lo Stato s'impegna a corrispondere per mezzo dell'apposito organismo d'intervento, qualora l'agricoltore venisse nella determinazione di consegnare, in tutto o in parte, in rapporto anche all'andamento del mercato, il grano ai magazzini di stoccaggio.

Il regolamento n. 19 è fondamentalmente uno strumento di politica agricola, e, perciò, si preoccupa anzitutto di difendere gli interessi dei produttori agricoli, pur rispettando le aspettative delle altre categorie interessate al commercio ed alla trasformazione industriale dei cereali.

Entro tali limiti, non è provato che l'industria molitoria delle zone deficitarie non possa trovarsi in condizioni di affrontare la concorrenza dei molini nelle zone eccedentarie, in quanto questi ultimi, per portare le farine nelle zone deficitarie, debbono pur sostenere spese di trasporto e di commercializzazione, in misura tale da compensare il maggior costo del frumento.

L'industria molitoria siciliana è, per altro, prevalentemente indirizzata, per circa l'80 per cento del suo potenziale, verso la lavorazione del grano duro, il cui prezzo non è, nella pratica, più elevato delle altre regioni, come risulta dalle quotazioni del libero mercato, dal quale prevalentemente si approvvigionano i molini. Anche le vendite da parte dell'organismo di intervento non potranno, d'altra parte, superare i limiti dei prezzi indicativi, in relazione a quelle che saranno le effettive condizioni del mercato.

Il Ministro: RUMOR.

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare affinché sia risolta nel modo più equo la controversia sorta tra la società Ferromin, concessionaria delle miniere dell'Elba, e l'azienda elettrica locale nei riguardi della fornitura e del costo dell'energia.

Poiché conseguenza di tale questione, è il minacciato licenziamento da parte della Ferromin di oltre 200 operai, si ritiene che non possa essere comunque consentito che, a sostegno di ragioni tecniche e amministrative, si faccia ricorso da parte della Ferromin a minaccia di dimissioni di personale in massa, creando situazioni di grande ansietà in una popolazione che trova nel lavoro della miniera l'unico sostegno economico. (24067).

RISPOSTA. — È stato raggiunto un accordo tra la società termoelettrica elbana S.T.E. di Portoferraio (Livorno) e la società Ferromin, per il rinnovo del contratto di fornitura dell'energia elettrica a quest'ultima; contratto che – come è noto – era scaduto il 30 giugno 1962.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

GIOLITTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali misure intendano adottare, anche a carattere di pronto soccorso, a favore degli agricoltori della provincia di Cuneo, che di recente hanno avuto completamente distrutto il raccolto per effetto di violente grandinate. (24240).

RISPOSTA. — I coltivatori della provincia di Cuneo che, per effetto delle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante, hanno subìto danni di diversa entità alle colture arboree e da frutto, per le necessità di conduzione e di dotazione aziendale possono avvalersi dei prestiti di esercizio, a tasso non elevato previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché delle notevoli age-

volazioni recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 8, secondo comma, della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, consente, in caso di mancato o insufficiente raccolto, di ottenere la proroga fino a 12 mesi delle eventuali esposizioni in corso derivanti da prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere.

Il ministro dell'interno ha comunicato che la prefettura di Cuneo è intervenuta per l'assistenza in casi di particolare bisogno.

Il ministro delle finanze, infine, si è riservato di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GIORGI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della critica situazione determinatasi nella zona del comprensorio del Fucino nella provincia de L'Aquila, a seguito della gelata del 6 e 7 giugno 1962, che, stando ai calcoli accertati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ha gravemente danneggiato le colture, vigne, frutteti, grano, fagioli, ecc., per un valore che ammonta a circa un miliardo di lire, esclusi quelli precedentemente causati dalla nevicata del 1° maggio del 1962.

L'interrogante chiede se, a seguito dell'accertamento dei danni subìti dai coltivatori diretti, ritengano necessario intervenire tempestivamente per mettere i contadini danneggiati in condizione di superare la difficile situazione nella quale sono venuti a trovarsi.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se, per evitare il continuo ripetersi di questi flagelli primaverili, ritengano necessario ed urgente prendere le seguenti misure:

1°) istituire in tutta la conca del Fucino un impianto antigelo al fine di proteggere le colture degli assegnatari e dei coltivatori diretti;

2°) promuovere l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale a favore dei contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche e calamità naturali. (24077).

GIORGI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni causati all'agricoltura della provincia de L'Aquila dalla gelata del 2 maggio 1962, e se, a seguito del continuo ripetersi di queste calamità, che rendono sempre più difficile la permanenza del contadino sul fondo, ritengano necessario prendere le seguenti misure:

1°) immediato accertamento del danno da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e risarcimento da parte dello Stato a favore dei coltivatori diretti, affittuari e coloni, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739;

2°) sgravio di tutte le imposte che gravano sui terreni colpiti dalla gelata e sospensione del pagamento dei contributi alla cassa mutua coltivatori diretti per tutti i contadini delle zone colpite.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se, a seguito del continuo ripetersi delle calamità primaverili, ritengano di assicurare ai consorzi anti-brina i mezzi necessari per garantirsi dal pericolo delle avversità atmosferiche. (24107).

RISPOSTA. — Secondo gli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario di L'Aquila, le avversità atmosferiche di quest'anno hanno causato, nella ona del Fucino, danni di una certa gravità soltanto alla produzoine dei fagioli (perdita totale del prodotto) e alla vite (circa il 70 per cento della produzione prevedibile) mentre per le patate l'incidenza del danno si fa ascendere ad appena il 20 per cento.

Nel complesso, quindi, il valore dei danni è di gran lunga inferiore a quello denunciato, cosicché i coltivatori colpiti possono fronteggiare la situazione facendo ricorso alle normali provvidenze creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché a quelle più vantaggiose recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

A suo tempo, poi, ai coltivatori medesimi sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per quel che concerne la richiesta istituzione di un impianto antigelo nella zona del Fucino, si comunica che il problema è in corso di studio da parte dell'ente per la valorizzazione del Fucino d'intesa col predetto ispettorato agrario.

Per altro, l'intervento antibrina sull'intero territorio (21 mila ettari) non sembra conveniente, data la rilevante spesa che occorrerebbe affrontare, laddove l'evento atmosferico verificatosi il 7 giugno 1962 deve considerarsi del tutto eccezionale, in quanto tali manifestazioni ricorrerebbero a distanza di lunghi periodi di tempo (50-60 anni).

Una buona ed economica difesa per le colture erbacee dalle gelate tardive potrebbe, invece, essere costituita dalle piantagioni franvigento di pioppo a maglia, opportunamente ravvicinata, come si è potuto constatare in occasione delle gelate verificatesi nell'annata in corso.

Quanto, infine, all'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per la difesa dalle calamità naturali si fa presente che il Governo ritiene il problema ormai risolto con l'emanazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, la quale, come è noto, reca norme di carattere permanente in merito alla sospensione, allo sgravio dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché al pagamento dei contributi agricoli unificati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ravvisi la necessità di istituire col nuovo anno scolastico nella scuola elementare delle provincie siciliane per lo meno duemila nuovi posti di ruolo, necessari per adeguare il rapporto alunni-insegnanti al livello della media nazionale (Sicilia 27,8; Italia settentrionale e centrale 22,2; media nazionale 24,6).

Tale provvedimento appare indilazionabile non solo se si vuole evitare che il sovraffollamento delle classi incida in modo negativo sul profitto degli alunni, ma anche se si intende rendere possibile l'ingresso nei ruoli di insegnanti che da diversi anni esplicano tutta la loro attività nella scuola e restano fuori pur avendo dignitosamente superato le difficili prove dei concorsi.

In particolare, con l'istituzione di nuovi posti di ruolo verrebbe superata la « impossibilità obiettiva – così come si afferma nella risposta alla interrogazione n. 24210 – all'applicazione nelle province della Sicilia della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, in quanto la copertura di tutti i posti vacanti è regolata in tali province dalla legge 19 luglio 1961, n. 669, che ha carattere di legge speciale » (24962).

RISPOSTA. — A prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta, comporterebbe, infatti, un onere finanziario elevatissimo che lo stanziamento previsto in bilancio non sarebbe in grado di sostenere.

Per il prossimo anno, intanto, il ministero si ripromette di esaminare con la maggiore comprensione possibile il piano di istituzione di 208 posti d'insegnante elementare predisposto dai provveditori agli studi della Sicilia.

Il Ministro: GUI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Castellaneta ed il consiglio di prefettura di Taranto non hanno ancora provveduto alla definizione di tutta la contabilità relativa alla approvazione o meno dei conti della gestione Greco, che erano stati a suo tempo compilati d'ufficio dal commissario ragionier Celiberti.

Fanno osservare che la gestione dell'ex tesoriere del comune di Castellaneta (dottor Greco Gaetano), dette luogo a controversie, che causarono nel tempo un serio danno alle finanze del comune di Castellaneta, non consentendo a quel consiglio comunale e, quindi, alla pubblica opinione di essere messi al corrente della effettiva situazione contabile e di cassa ed alla definizione dei conti della già detta gestione di tesoreria.

Fanno osservare, inoltre, che non è assolutamente ammissibile si debbano perdere ben 15 anni per continui rinvii nella risoluzione di tale annosa e caotica questione, senza che l'organo collegiale competente in materia si decida a pronunziarsi sulle decisioni da adottare in merito a tale contabilità.

Inspiegabile è giustificare tale notevole ritardo per il fatto di giudicare tale operazione molto complessa tanto da richiedere « del tempo notevole per l'acclarazione di tali contabilità ». Vedasi, da ultimo, risposta scritta ad interrogazione dall'oggetto: « Conti consuntivi gestione Greco » del 28 novembre 1961, fornita al consigliere comunale ragioniere insegnante Faustino Elia, dal sindaco del comune di Castellaneta. (24425).

RISPOSTA. — Il consiglio di prefettura di Taranto, con decisioni del 5, 11 e 12 giugno 1962, ha approvato i 14 conti consuntivi relativi alla gestione dell'ex tesoriere Greco Gaetano del comune di Castellaneta per gli anni dal 1940 al 1953.

La difficoltà e la mole del lavoro preparatorio, dovute soprattutto alle numerose op-

posizioni sollevate dal Greco sia sulla impostazione contabile data dal commissario ragioniere Giliberti in sede di compilazione dei conti sia su pretesi mancati riconoscimenti di crediti - opposizioni che resero necessaria la revisione di tutto il lavoro compiuto dal commissario da parte di un funzionario della prefettura - hanno impedito che fossero portati a termine, con tempestività, gli adempimenti del consiglio di prefettura.

Comunque le decisioni adottate dal consiglio di prefettura sono state inviate al comune di Castellaneta, con lettera raccomandata del 28 luglio 1962 per la prescritta notifica e pubblicazione ai sensi dell'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MALFATTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali* — Per conoscere se sia giustificato il rifiuto opposto dalla società Terni di addivenire ad una transazione per la liquidazione dei sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con il consorzio del bacino imbrifero montano del Nera-Velino. La società Terni, che impugnò il decreto di perimetrazione del bacino montano in questione emesso dal Ministero dei lavori pubblici, che stabiliva la quota inferiore del bacino stesso a metri 300 sul livello del mare e che ebbe accolto il proprio punto di vista consentenza del 16 giugno 1961 del tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, giustifica con ciò il proprio rifiuto alla transazione.

Risulta però all'interrogante che una grande sociatà elettrica privata, la S.A.D.E., avendo anch'essa ottenuto sentenza favorevole dal tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma in data 23 luglio 1960, relativamente ai sovraccanoni dovuti per gli impianti del Fadalto e collegati, è tuttavia addivenuta ad una transazione in data 18 maggio 1962 con i consorzi del bacino imbrifero montano Piave, liquidando gli arretrati maturati per un miliardo e 405 milioni ed impegnandosi per il futuro al riconoscimento dei sovraccanoni afferenti agli impianti citati in ragione dell'85 per cento della loro potenza nominale complessiva presente e futura, per un importo annuo di 401.916.417 lire.

Si fa rilevare che per gli impianti in questione, per i quali la S.A.D.E. è addivenuta alla transazione, le opere di presa vanno da un massimo di metri 390 sul livello del mare ad un minimo di metri 108 sul livello del mare.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che impediscono ad una società a partecipazione statale di procedere, nella applicazione di una legge di chiara finalità sociale, per la stessa strada seguìta da una grande società elettrica privata e se ciò rientri negli indirizzi economico-sociali perseguiti dal Ministero delle partecipazioni statali. (24426).

RISPOSTA. — Le aziende controllate dalla Finelettrica effettuano il versamento dei canoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, in tutti quei casi in cui motivi di fatto e di diritto non inducano a ritenere che la fattispecie esuli dal disposto legislativo.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato dall'interrogante, premesso che la società Terni effettua di già il pagamento di tali sovraccanoni in ragione del 30 per cento circa della potenza di concessione dei propri impianti elettrici, si precisa che la società stessa - di fronte a richieste ritenute in contrasto con la vigente normativa e, per non eludere quei criteri di economicità cui ogni azienda a partecipazione statale deve ispirare la propria attività - non ha ritenuto conveniente addivenire ad una transazione con il consorzio del bacino imbrifero montano del Nera-Velino.

La posizione della Terni è, per altro, divenuta ancora più delicata a seguito della presentazione in Parlamento del disegno di legge sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, disegno nel quale - come è noto - è stato inserito un emendamento che dichiara espressamente soggette a trasferimento le attività elettriche della predetta società.

La soluzione auspicata, infatti, potrebbe concentrarsi in una diminuzione della consistenza patrimoniale dell'azienda, a danno del costituendo ente, e dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso schema di provvedimento.

Per quanto riguarda, infine, le finalità sociali della citata legge n. 959, si desidera precisare che esse possono essere riconosciute soltanto nei limiti che il legislatore ha inteso stabilire. Ed è, pertanto, inevitabile che nei casi dubbi, si debba far ricorso al giudice competente.

Il Ministro: BO.

MARCONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Circa l'esatta interpretazione e la pratica attuazione da parte dell'amministrazione fi-

nanziaria dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativamente ai benefici della esenzione tributaria decennale alle nuove imprese edilizie costituitesi in zone dichiarate economicamente depresse.

Premesso, infatti che la legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1957, n. 647, all'articolo 8 accorda una esenzione di 10 milioni da ogni tributo diretto sui redditi, dalla data di inizio della loro attività, alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole industrie che vengono a costituirsi nelle località depresse delle regioni e delle province della Repubblica, diverse da quelle indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, che istitutiva la Cassa per il mezzogiorno, prorogata poi con la legge 29 luglio 1957, n. 634, non si comprende come gli uffici distrettuali delle imposte ritengono applicarsi l'articolo 8 della citata legge n. 635 alle imprese edili, ancorché in possesso di tutti i requisiti dalla legge richiesti per la concessione del beneficio tributario.

Vero è che il diniego alla esenzione viene motivato, ai sensi di una circolare ministeriale il cui potere normativo è dubbio, con riferimento al carattere temporaneo ed istituzionalmente nomade dei cantieri edili, ma a tale proposito non si possono disattendere le finalità della legge, che, senza procedere ad una elencazione economica di imprese o di settori, intende ammettere indiscriminatamente al beneficio tributario tutte quelle imprese che, nel limite di 100 operai – con caratteristiche artigiane o piccolo industriali – si sono costituite *ex novo* nelle località dichiarate depresse. Né appare giuridicamente lecito operare per il settore edilizio, e quanti altri in analoghe condizioni, una arbitraria ed illegittima discriminazione fra i soggetti che la norma non ha inteso stabilire e che, invece, oggettivamente realizzano i propri fini industriali attraverso la organizzazione di mezzi tecnici e delle energie di lavoro nei cantieri con i quali, anche se a volte a carattere nomade, contribuiscono a lenire la disoccupazione nelle zone depresse procacciando a quegli abitanti comunque occasioni di lavoro e successivo benessere. (24373).

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, ha introdotto l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che si costituiscono nelle località economicamente depresse del centro-nord.

L'amministrazione finanziaria ha ritenuto che taluni soggetti, quali ad esempio le imprese edili, non potessero essere inquadrate fra i destinatari della anzidetta norma agevolativa in quanto l'attività da essi esercitata, sia pure attraverso l'organizzazione di mezzi tecnici e l'impiego di energie di lavoro, non può ascriversi tra quelle nuove iniziative costituenti fonti permanenti di lavoro alle quali allude la relazione della Commissione speciale per il mezzogiorno e le zone depresse sul disegno di legge n. 2454 (ora legge 29 luglio 1957, n. 635).

Senonché, in sede di pratica applicazione della disposizione in esame, sono sorti notevoli inconvenienti e numerose contestazioni circa la portata dell'esonero.

In tale situazione e tenuto anche conto della contrastante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, si è ritenuto opportuno precisare, con apposito schema di disegno di legge già elaborato da questo ministero, i limiti della norma agevolativa contenuta nel succitato articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, nel senso che sono escluse dal beneficio fiscale le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che non svolgono attività a carattere continuativo mediante impianti ed attrezzature fissi e che non costituiscono fonti permanenti di lavoro.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative abbia preso o intenda prendere per eliminare l'odiosa speculazione determinatasi a seguito della sistemazione del personale fuori ruolo, fra coloro che risultavano pagati con gli stanziamenti del ministero e quelli che figuravano, invece, pagati con i fondi della cassa, tenendo conto che la differenza di stato era più formale che sostanziale, dato che tutti erano stati assunti con le stesse modalità, nella stessa epoca e svolgevano uguali mansioni, alternandosi nello svolgimento dei singoli incarichi. (24512).

RISPOSTA. — Alle dipendenze di questo ministero, e dell'amministrazione statale in genere, prestavano la loro opera taluni dipendenti con rapporto di lavoro formale di natura salariale, che, però, non corrispondeva alla realtà delle prestazioni di natura impiegatizia che ad essi venivano chieste.

Al fine di adeguare la forma alla realtà del rapporto di lavoro, la legge del 5 marzo 1961, n. 90, ha consentito che siffatti dipendenti venissero sistemati nei contingenti impiegatizi non di ruolo.

Evidentemente, queste norme non potevano riguardare quei dipendenti a rapporto di lavoro precario, già qualificato impiegatizio, retribuiti, con fondi della Cassa per il mezzogiorno, per le esigenze di lavoro dei piani straordinari di investimenti e finanziati con fondi di quell'ente.

Tuttavia questo ministero, ravvisando la possibilità di utilizzare permanentemente siffatti dipendenti, non tralascerà di prendere le opportune iniziative perché anche per essi possa riconoscersi la stabilità del rapporto di lavoro.

Il Ministro: RUMOR.

MAROTTA VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali nonostante esistano nei vari opifici elementi di fatto e dati sufficienti, l'amministrazione dei Monopoli di Stato non abbia finora provveduto, con grave risentimento degli operai e loro danno economico, all'attribuzione degli scatti biennali di anzianità, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, nel giusto numero per la mancata valutazione del servizio prestato nella posizione di operaio temporaneo.

L'interrogante chiede anche di conoscere i motivi per i quali moltissimi operai sono ancora in attesa della regolare applicazione delle norme relative all'attribuzione di scatti per servizio prestato nei reparti combattenti e per nascita di figli secondo la interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro. (25359).

RISPOSTA. — L'amministrazione dei Monopoli di Stato ha già da tempo provveduto all'attribuzione della nuova paga prevista dall'articolo 13 della legge 27 maggio 1959, n. 324, nei confronti della quasi totalità del dipendente personale salariato che ebbe a prestare servizio nella posizione di operaio temporaneo, e cioé nei confronti di oltre 14 mila operai.

Solo per un limitatissimo numero di operai – circa un centinaio – si è verificato qualche ritardo a causa della difficoltà di accertare, trattandosi di posizioni matricolari risalenti a qualche decina di anni fa, la categoria alla quale detti operai avevano appartenuto come temporanei, prima del passaggio in ruolo.

Anche per quest'ultimo gruppo di salariati, per altro, sono già stati emessi i relativi decreti, che in atto trovansi alla Corte dei conti per il visto.

Per quanto concerne i benefici combattentistici e scatti anticipati per nascita di figli, si dà assicurazione all'interrogante che l'amministrazione dei Monopoli di Stato sta procedendo col massimo impegno all'esame delle singole posizioni.

Detto lavoro, per altro, non può essere portato a termine entro breve tempo, in quanto si tratta di esaminare la posizione matricolare di ben 8 mila salariati e di emettere altrettanti provvedimenti formali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAZZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di autorizzare l'istituzione, presso la scuola di avviamento di tipo agrario, già esistente nel capoluogo di Tavernelle (Firenze), di una prima classe di scuola media unificata, date le mutate condizioni economico-sociali, come illustrato nella richiesta inoltrata in data 23 marzo 1962 e nella memoria inviata in data 26 luglio 1962 al ministero, dall'amministrazione di Tavernelle Val di Pesa. (24870).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Firenze ha effettivamente segnalato l'opportunità che venga autorizzato il funzionamento di classi di scuola media unificata nel prossimo anno scolastico, presso la scuola di avviamento professionale di Tavernelle Val di Pesa.

È altresì pervenuta una petizione in tal senso sottoscritta dai genitori interessati ed appoggiati dal sindaco.

Il ministero sta esaminando la richiesta in relazione alle altre analoghe qui segnalate e volte ad ottenere il funzionamento di classi di scuola media unificata, per il prossimo anno scolastico, presso scuole finora non impegnate nell'esperimento.

Il Ministro: GUI.

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'invio, da parte di molte esattorie comunali, di cartelle di riscossione, mediante l'iscrizione nel ruolo del contributo straordinario integrativo dovuto alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, ai commercianti iscritti o non aderenti alle unioni provinciali della ricordata confederazione, e se ritenga di ordinare la sospensione per i seguenti motivi:

1°) tali contributi per la forma della loro riscossione non appaiono a tutti gli interessati quali contributi volontari, ma tributi obbliga-

tori assimilati alle altre imposte e tasse locali;

2°) il commerciante a cui giunge la cartella è costretto a pagare, anche se non voglia e non debba, poiché, è esplicitamente indicato nell'avvertenza, contenuta nell'avviso, ove è detto: « I reclami riguardanti eventuale erronea o indebita tassazione... non devono essere indirizzati alle esattorie, detti reclami, comunque presentati, non esonerano per altro il contribuento dal pagare i tributi alle scadenze prestabilite »;

3°) in conformità della necessità di ricondurre i compiti d'istituto delle esattorie a quelli fissati dalla legge, necessità riconosciuta con circolare 3 luglio 1961, n. 347, del Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette, che esattamente recitava: «Si ritiene, ora, necessario ed urgente ricondurre i compiti di istituto delle esattorie a quelli esclusivamente fissati dalla legge, ritenendosi che gli esattori possono assumere la riscossione di entrate tributarie o di altra natura soltanto se siano riscuotibili per legge mediante ruoli nelle forme e con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette erariali (articolo 275 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645) ». (25277).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta all'interrogazione n. 21672 (allegato al resoconto della seduta del 27 marzo 1962), ai sensi della circolare del 3 luglio 1961, n. 347, la riscossione tramite le esattorie delle imposte dei contributi in questione avrebbe dovuto cessare con effetto dal 1° gennaio 1962.

Per altro, a seguito delle gravi difficoltà prospettate dall'organizzazione interessata circa la possibilità di predisporre il servizio della riscossione dei contributi nel breve periodo intercorrente dal 3 luglio (data della circolare n. 347) al 31 dicembre 1961, con successiva circolare del 6 novembre 1961 n. 355, riconosciuti fondati i motivi rappresentati dall'associazione, si è disposta la proroga del sistema di riscossione in parola al 31 dicembre 1963.

Per quanto concerne l'osservazione dell'interrogante circa la confusione che la riscossione di tali contributi potrebbe generare tra i contribuenti, si chiarisce che, con le relative autorizzazioni si è sempre imposto agli esattori l'obligo di includere detti contributi in cartelle speciali, sulle quali non solo non deve figurare la intestazione della esattoria, ma i contributi stessi devono essere indicati con la dicitura: « Contributo volontario dovuto ecc. », e si è altresì vietato agli esattori di esperire la procedura prevista dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MELLO GRAND. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel quadro di una sempre più largamente auspicabile collaborazione tra Stato, comuni e privati nel campo della istruzione, intenda incrementare tale collaborazione, tempestivamente intervenendo per la parte che lo riguarda.

In particolare, l'interrogante chiede di essere informato se, in relazione alla iniziativa sviluppatasi a Biella (Vercelli) e per la quale, ad opera del comune e di un privato, è pronta ad entrare in funzione una modernissima scuola elementare, costruita in una zona particolarmente bisognevole, il Ministero della pubblica istruzione vorrà accogliere la richiesta avanzata tramite il provveditorato agli studi di Vercelli perché a detta scuola (la Silvio Cerrutti) siano assegnati i cinque insegnanti elementari necessari. (25043).

RISPOSTA. — La situazione scolastica della provincia di Vercelli, ed, in particolare, quella della città di Biella, sarà esaminata con ogni riguardo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: GUI.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla situazione di abbandono e di discriminazione nella quale operano gli assegnatari del comprensorio di riforma di Caulonia (Reggio Calabria) e, più propriamente, quelli dipendenti dal centro di Roccella Ionica.

Pur trovandosi l'acqua potabile a meno di un chilometro di distanza, le zone Runci e Campomarzo in agro di Monastarace, sono mantenute senza acqua e gli assegnatari debbono attingerla con mezzi di fortuna, attraversando diverse volte al giorno il binario delle ferrovie dello Stato.

Nelle zone predette su 96 famiglie di assegnatari solo 10 hanno ottenuto la costruzione di un pozzo per irrigazione e tra questi solo due hanno avuto la pompa.

Pur avendo eseguito da oltre 6 mesi la espropriazione del terreno del professore Francesco Mollica per la sistemazione dei tubi adduttori dell'acqua potabile, l'Opera Sila ancora non dà corso ai lavori, lasciando gli assegnatari senza acqua.

L'interogante chiede se il ministro interrogato intenda intervenire perché la direzione

dell'Opera valorizzazione Sila provveda con tempestività a sodisfare i bisogni degli assegnatari delle zone indicate. (24576).

RISPOSTA. — Non è esatto che l'Opera per la valorizzazione della Sila sia venuta meno al suo compito di assistenza degli assegnatari del comprensorio di Caulonia.

Infatti nel sottofondo Lambrosi è stato già realizzato l'acquedotto ad uso potabile, a servizio delle 64 famiglie che vi risiedono nonché l'impianto per l'irrigazione. L'Opera, inoltre, ha già avanzato domanda al competente ufficio del genio civile di Reggio Calabria per la concessione di due derivazioni di acqua. Sono stati completati gli interventi per la sistemazione idraulica dei terreni, per gli impianti arborei e per l'elettrificazione.

Per le necessità irrigue e di stalla delle 25 famiglie insediate nel sottofondo Campomarzo-Runci sono stati escavati 10 pozzi. Si è, inoltre, provveduto alla sistemazione idraulica dei terreni, agli impianti arborei ed alla elettrificazione. È stato anche predisposto il progetto per l'approvvigionamento idrico delle case coloniche della zona, che, finora, non ha potuto essere realizzato per l'opposizione alla servitù di attraversamento della condotta principale prodotta da una delle ditte interessate. Superata tale opposizione, si provvederà, quanto prima, ad appaltare i relativi lavori. In proposito si chiarisce che ad eccezione di tre assegnatari i cui poderi sono a valle della ferrovia Reggio-Metaponto, gli altri assegnatari non hanno alcuna necessità di attraversare, giornalmente, la suddetta linea.

Infine, nel fondo Petruso, prevalentemente collinare e, quindi, da destinare ad utilizzo produttivo-asciutto, è in programma la costruzione di 8 case coloniche, alle cui esigenze idriche sarà fatto fronte con una derivazione dell'acquedotto della zona Campomarzo. Per altro per le immediate necessità degli assegnatari, non ancora insediati sul fondo, è stato escavato un pozzo aperto su falda freatica.

Il Ministro: RUMOR.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per dare sollievo alla piccola e media proprietà, colpite da grave siccità, della fascia ionica del reggino, specie da Montebello a Brancaleone (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente che si tratta delle località più depresse di tutta la regione, come è dimostrato anche dall'emigrazione in massa dei contadini, in quest'ultimo triennio. (24501).

RISPOSTA. — Per venire incontro agli agricoltori della zona ionica della provincia di Reggio Calabria danneggiati dalla persistente siccità, questo ministero, con recente decreto, ha ammeso a beneficiare l'intero territorio della provincia medesima delle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

I predetti agricoltori, poi, hanno la possibilità di provvedere alle esigenze di conduzione aziendale, avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Infine, ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

NICOLETTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione che si è creata nel comune di Serle (Brescia) per mancanza di acqua potabile.

Il comune di Serle ha avuto in questi ultimi anni un rapido straordinario sviluppo nell'edilizia e nel numero degli abitanti. Trovandosi alle porte di Brescia, in territorio montagnoso, è divenuto un centro turistico importante; nel corso dell'estate 3-4 mila cit- L'amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile per seguire, con le sue opere, l'impetuoso sviluppo del comune, ma sia per mancanza di sorgenti d'acqua, sia perché l'acquedotto è vecchio di oltre 30 anni, la popolazione si trova già ora in difficoltà per quanto riguarda il rifornimento di acqua potabile e maggiormente lo sarà fra breve qundo migliaia di turisti si recheranno a Serle per trascorrervi un periodo di riposo.

Si chiede quali urgenti provvedimendi si intendano prendere per venire in aiuto alla locale amministrazione comunale e alla popolazione. (23313).

RISPOSTA. — L'acquedotto di Serle, già scarseggiante d'acqua venne potenziato a spese dello Stato con i benefici della legge 10 agosto 1945, n. 517 (sollievo disoccupazione).

I lavori progettati nel 1947 furono finanziati con decreto presidenziale in data 10 maggio 1948, n. 4734, per un importo di lire 23 milioni.

Successivamente venne redatta una perizia di completamento finanziata con decreto presidenziale in data 29 agosto 1950 n. 12707 per un importo di lire 7.400.000.

Tali lavori, consistenti in una galleria attraversante la montagna per poter captare una sorgente ubicata sul versante opposto dell'abitato e la relativa tubazione di adduzione dalla sorgente al serbatoio, vennero consegnati al comune di Serle con verbale in data 6 settembre 1951.

Il comune, a sue spese, ha provveduto a captare un'altra sorgente, e con un impianto di motopompe a sollevare l'acqua fino alla galleria facendola scendere poi per gravità al serbatoio principale che ha una capienza di 650 metri cubi circa.

Esiste però un fattore negativo che è costituito dalla vetustà ed insufficienza della rete di adduzione e di distribuzione.

Infatti l'attuale acquedotto costruito circa 30 anni or sono per alimentare alcune fontanelle con un diametro sulla condotta principale di 50 millimetri non può ora essere in grado di fronteggiare le richieste delle innumerevoli abitazioni private e gli alberghi sorti nell'ultimo quinquennio.

Per una buona sistemazione dell'acquedotto si reputa necessaria una spesa di circa lire 70 milioni, ivi comprese le spese di ricerca di nuove acque sotterranee da captare.

Per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'acquedotto il comune di Serle potrà avvalersi dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, presentando apposita domanda a questo ministero tramite il competente ufficio del genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il 24 maggio 1962 la zona agricola di Bedizzole, Lonato, Desenzano, Pozzolengo, Sirmione (Brescia) è stata colpita da una forte grandinata, che ha causato gravi danni ai vigneti, al grano, alla fienagione, danni valutati a un miliardo di lire sia per le aziende che hanno avuto distrutto più del 50 per cento della produzione, sia per le aziende che hanno avuto un danno inferiore al 50 per cento della produzione globale. Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per venire incontro ai coltivatori diretti e ai mezzadri così duramente colpiti. (24090).

RISPOSTA. — Questo ministero, tramite il competente ispettorato agrario è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Brescia danneggiati dalle avversità atmosferiche prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica per assicurare la ripresa vegetativa delle colture colpite e, in particolare, suggerendo le pratiche immediate atte ad evitare danni per sviluppi di malattie crittogamiche.

Ai coltivatori danneggiati, sarà, poi, accordata la priorità della concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Inoltre la situazione in cui si sono venuti a trovare i predetti agricoltori sarà tenuta presente da questo ministero in sede di studio di eventuali provvedimenti intesi a favorire le aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi.

Si ricorda, comunque, che gli agricoltori interessati possono provvedere alle necessità di conduzione e dotazione aziendale ed al ripristino delle opere e degli impianti arborei ed arbustivi eventualmente distrutti o danneggiati, facendo ricorso ai prestiti di esercizio, a tasso non elevato, e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario con il concorso statale nel pagamento degli interessi, considerati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché alle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, altresì, che la citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'articolo 8, comma secondo, prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino ad un anno della scadenza delle esposizioni in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Brescia ha disposto una erogazione straordinaria di 5 milioni a favore dell'E.C.A. di Pozzolengo, per l'attuazione dell'assistenza a favore dei più bisognosi di quel comune.

Infine, il Ministero delle finanze si è riservato di esaminare la possibilità di disporre a favore dei possessori di fondi rustici della provincia di Brescia danneggiati dalle avversità atmosferiche in parola, i possibili interventi previsti dalla legge 31 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RUMOR.

ORLANDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti verranno adottati per sovvenire gli agricoltori, in particolare mezzadri e coltivatori diretti, i cui fondi sono stati gravemente danneggiati dalla violenta grandinata che ha colpito, il 29 giugno 1962, un'ampia zona di circa sei mila ettari in provincia di Macerata, con epicentro in San Ginesio, comprendente territori dei comuni di Gualdo, Camporotondo, Cessapalombo, Belforte sul Chienti, Cerrapetrona, San Severino e Tolentino e che ha contemporaneamente colpito una vasta superficie in provincia di Pesaro.

A giudizio dell'interrogante è indispensabile ed urgente, tenendo conto che molti coloni han subito irrimediabili danni ai due raccolti base, grano ed uva, emanare disposizioni con cui si provveda al parziale risarcimento dei danni, all'autorizzazione di sgravi fiscali, alla concessione di una immediata assistenza alle famiglie più duramente colpite. (24320).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24228, del deputato Bei Ciufoli Adele, pubblicata a pagina 10892*).

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrisponda a verità che:

1°) il sindaco in carica del comune di Monte San Martino (Macerata) avrebbe emesso direttamente, sostituendosi quindi al tesoriere comunale, i seguenti assegni sul deposito n. 34 di conto corrente intestato al comune presso il recapito di Monte San Martino (Macerata) della Banca popolare di Sarnano: numero 021751 di lire 3.500.000, n. 021753 di lire 66 mila, n. 021754 di lire 200 mila, n. 021758 di lire 300 mila;

2°) mentre le somme di cui agli assegni sopra indicati corrisponderebbero ad ordinativi d'incasso emessi dal comune e risulterebbero registrate sul libretto di conto corrente bancario, mancherebbe, invece, in quest'ultimo, ogni accenno agli assegni intermedi numeri 021752, 021756 e 021757;

3°) sarebbero stati emessi, nell'esercizio in corso e in quello precedente, dall'amministrazione comunale mandati di pagamento – anche d'importo rilevante, come il n. 234 di lire 166.906 ed il n. 316 di lire 276.907 dell'esercizio 1961 – in favore dell'applicato avventizio di stato civile e da questi riscossi sotto la qualifica di economo comunale, quando non risulta istituito nel comune il servizio di economato;

4°) che il predetto sindaco non avrebbe tempestivamente versato alla tesoreria comunale il deposito cauzionale prestato dalla ditta appaltatrice dei lavori di sterro per la costruzione di una strada in contrada Bagno del comune di Monte San Martino;

5°) avrebbe appaltato all'impresa Igino Conti i lavori di restauro dell'edificio scolastico del capoluogo e di costruzione di un *garage*, per l'importo complessivo di oltre due milioni di lire, senza far ricorso ad alcuna licitazione ed assegnando il lavoro con una scrittura privata stipulata senza intervento del segretario comunale e non registrata;

6°) alla data del 14 maggio 1962, giorno d'inizio dei lavori, non sarebbe stato ancora effettuato dall'impresa Conti il dovuto deposito cauzionale, previsto anche dalla scrittura privata.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali provvedimenti verranno adottati dal ministero, ove le infrazioni e gli illeciti amministrativi sopra indicati risultassero provati. (24399).

RISPOSTA. — Da accurati accertamenti ispettivi, in ordine ai singoli addebiti mossi al sindaco di Monte San Martino, è risultato:

Il libretto di deposito presso la Banca popolare di Sarnano, sul quale sono stati emessi gli assegni enumerati fu costituito a seguito di un'anticipazione straordinaria concessa da quell'istituto su richiesta del comune, regolarmente deliberata ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa, allo scopo di sanare il disavanzo di cassa.

Detto libretto fu dato in consegna al tesoriere comunale, al cui nome risultano intestati gli assegni nn. 021751, 021753, 021754, 021758, emessi al fine anzidetto ed in corrispondenza a regolari ordinativi d'incasso.

L'assegno n. 021752 fu annullato, subito dopo l'emissione, perché erroneamente compilato, mentre gli assegni nn. 21755, 21756 e 21757 risultano, in effetti, intestati allo stesso sindaco che ha direttamente provveduto al pagamento di una fornitura di materiale scolastico e di salari agli operai impiegati in lavori di demolizione di un fabbricato comunale: fornitura e lavori, per altro, che avevano formato oggetto di regolare atto deliberativo.

In corrispondenza dei 3 assegni anzidetti sono stati emessi, sulla tesoreria comunale, tre mandati di pari importo – nn. 234, 303 e 316 – per integrare il deposito bancario delle somme temporaneamente prelevate per i fini sopra accennati.

Per altro, della materiale esecuzione di tale operazione – di riscossione alla tesoreria e di versamento in banca – è stato irregolarmente incaricato l'impiegato Antonio Millozzi, al cui nome sono stati intestati i suddetti mandati, qualificandolo come economo, mentre tale qualità egli non possedeva.

Il ritardo nel versamento alla tesoreria – ora effettuato – della somma di lire 70 mila depositata, a titolo di cauzione, dalla ditta appaltatrice dei lavori di sterro per la costruzione di una strada in contrada Bagno, è da attribuire al convincimento, erroneo, da parte del sindaco, che tale versamento non fosse necessario effettuarlo subito, attesa la particolare causale del deposito in questione.

Comunque, detta somma – del cui deposito erano a conoscenza numerose persone – è rimasta sempre giacente negli uffici comunali.

Effettivamente i lavori di restauro dell'edificio scolastico e di costruzione di un *garage* sono stati appaltati dal sindaco a trattativa privata – in contrasto con le deliberazioni relative, che prevedevano la licitazione privata o l'esecuzione in economia – e mediante scrittura privata, neppure registrata.

In base a quest'ultima, il versamento della cauzione, da parte dell'impresa appaltatrice, non è dovuto all'atto dell'aggiudicazione ma al momento del saldo delle relative competenze per i lavori eseguiti, come garanzia della buona riuscita dei lavori stessi.

Alla stregua delle suesposte risultanze ispettive, configurandosi a carico del sindaco e dell'impiegato Millozzi – per quanto *sub* nn. 2°) e 3°) – estremi di responsabilità contabile per l'indebito maneggio del denaro dell'ente, nonché, a carico dello stesso sindaco – per quanto *sub* n. 5) – estremi di responsabilità amministrativa per impegni contrattuali assunti senza l'osservanza delle forme e delle autorizzazioni di legge, il prefetto ha provveduto a promuovere, nei riguardo dei predetti, il giudizio del consiglio di prefettura.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere a seguito della decisione 30 ottobre 1961 del Consiglio di Stato che, in difformità dell'interpretazione data, a suo tempo, all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, dagli organi ministeriali, ha accolto il ricorso dell'insegnante Palange Elia ritenendo il servizio non di ruolo, anche se riscattato e utile a pensione, non computabile come servizio ai fini del collocamento a riposo ed ha riconosciuto, in tal modo, l'esistenza di una ingiustificata sperequazione ai danni degli insegnanti collocati a riposo prima della citata sentenza. (25311).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25032, del deputato Bozzi, pubblicata a pagina 10896*).

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di disporre che alle sezioni staccate di Ortona, Atessa, Lanciano e Vasto (Chieti) dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti sia affidato il compito di istruire le pratiche — che oggi sono autorizzati solo a ricevere – di competenza dell'organo provinciale predetto (concesione di contributi, specie in applicazione delle disposizioni del « piano verde », ecc.), e di rendersi promotore della estensione agli utenti dei motori agricoli delle agevolazioni di cui godono, per l'acquisto dei lubrificanti, gli utenti dei motori per la pesca. (24341).

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, prevede la soppressione delle sezioni staccate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e la istituzione di uffici agricoli di zona, ai quali sono attribuiti i compiti tassativamente indicati dall'articolo 2 della legge stessa.

Non sembra, pertanto, che alle sopprimende sezioni staccate possa essere concessa la facoltà di istruire le domande di concessione delle provvidenze previste dalla vigente legislazione, facoltà che è di stretta competenza degli ispettorati.

Per altro, a norma dell'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, « il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura può delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona ».

Quanto all'altra richiesta, premesso che l'indirizzo in atto per la revisione anche delle agevolazioni fiscali già previste da leggi esclude che una proposta nel senso desiderato possa trovare accoglimento, si fa notare, per quel che concerne il merito della questione, che, mentre i lubrificanti destinati al funzionamento dei motori dei pescherecci adibiti alla pesca marittima vengono consumati fuori del territorio doganale – è noto che di detta agevolazione non fruiscono nemmeno i battelli a motore addetti alla pesca nelle acque interne – i lubrificanti per i motori agricoli vengono consumati nell'ambito del territorio doganale.

Il Ministro: RUMOR.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso l'amministrazione provinciale di Chieti perché venga eliminato il grave disservizio che si verifica dal 1961 nel dipendente ufficio della pesca e che è stato denunziato persino sull'organo di stampa provinciale *L'amico del popolo* della democrazia cristiana. In tale pubblicazione si lamenta, dai pescatori sportivi dei comuni di Villa Santa Maria, Colledimezzo, Pennadomo e Pietraferrazzana (Chieti), che il predetto ufficio rilascia o rinnova le licenze di pesca nelle acque dolci con un ritardo di 3, 4, 5 mesi e si accenna anche a casi di rilascio di licenze irregolari.

L'interrogante segnala inoltre che il servizio di vigilanza non viene per nulla effettuato, favorendosi, così, la pesca di frodo e la conseguente distruzione del patrimonio ittico della provincia. (24652).

RISPOSTA. — Gli inconvenienti verificatisi nell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale di Chieti, dovuti a deficienza di personale, sono stati ora eliminati, in quanto la nuova pianta organica del personale, recentemente approvata, ha consentito un maggiore e migliore impiego dei dipendenti anche presso l'ufficio pesca, il che ha agevolato la sollecita definizione delle numerose pratiche pendenti.

Il servizio di repressione della pesca di frodo viene espletato da talune guardie volontarie debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale e, compatibilmente con le esigenze dei servizi primari di istituto, dalle guardie forestali, dai carabinieri e dai guardiacaccia provinciali.

L'amministrazione provinciale è stata invitata ad impartire ai dipendenti agenti istruzioni al fine di intensificare i servizi di vigilanza per la repressione della pesca di frodo e ad aumentare possibilmente il numero delle guardie volontarie.

Analoghe direttive, per i dipendenti agenti, sono state impartite alla questura, al comando del gruppo dei carabinieri e all'ispettore ripartimentale delle foreste.

Il Ministro: RUMOR.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere come e perché a tutt'oggi non siano stati ancora ultimati i lavori di recinzione dell'edificio delle scuole elementari del capoluogo di Ari (Chieti), nonostante le assicurazioni fornite al riguardo, da oltre un anno, in risposta a due interrogazioni del deputato Sciorilli Borrelli, sullo stesso argomento, e alla risposta da parte della prefettura di Chieti, al cittadino di quello stesso comune signor Emilio Macchia.

L'interrogante fa presente che il perdurare di tale situazione non solo indigna la popolazione ma anche provoca in essa sfiducia negli organi responsabili di Governo che diedero quelle assicurazioni rimaste, finora, lettera morta. (24945).

RISPOSTA. — I lavori di recinzione dell'edificio delle scuole elementari del capoluogo di Ari non sono stati ancora ultimati per una vertenza insorta tra il comune ed il signor D'Alessandro Carmine, proprietario di uno stabilimento commerciale adiacente all'edificio in parola il quale, per effetto della recinzione anzidetta, resterebbe privato della possibilità di accedere allo stabilimento stesso.

Il provveditore agli studi e la prefettura di Chieti non hanno mancato di intervenire più volte presso il sindaco di Ari per una sollecita soluzione della vertenza, che, al di sopra dei contrastanti interessi di parte, consenta un equo contemperamento dei bisogni del signor D'Alessandro con le esigenze della collettività.

Allo stato, è in corso di studio da parte del comune un progetto che prevede, sulla striscia di terreno in contestazione, un prolungamento della strada comunale e, dalla parte opposta a detta striscia, la restituzione di altrettanto terreno all'edificio scolastico.

In attesa delle definitive determinazioni di competenza dei responsabili organi dell'amministrazione comunale, la prefettura assicura che continuerà a seguire la questione e non mancherà di vigilare perché tali determinazioni siano adottate al più presto in prevalente funzione del pubblico interesse.

Il provveditore agli studi di Chieti, per parte sua, si adopererà, come del resto ha fatto per il passato, affinché la questione abbia a definirsi con l'urgenza richiesta dalle circostanze.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PEDINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale iniziativa intenda promuovere per assicurare al personale addetto alle istituzioni scolastiche culturali all'estero un trattamento più conveniente e più adeguato alla particolare funzione.

L'interrogante chiede anche se risponda a verità la notizia secondo cui risulta sempre

più difficile per il ministero trovare personale insegnante da mettere a disposizione degli istituti culturali italiani all'estero. (24616).

RISPOSTA. — Allo scopo di assicurare al personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero un più adeguato trattamento, questo ministero, di concerto con quello del tesoro, aveva da tempo predisposto un opportuno disegno di legge il quale, come è noto, è stato recentemente approvato dal Parlamento. La tabella allegata a detta legge stabilisce la base degli assegni di sede secondo il criterio delle funzioni; la retribuzione è costituita, oltre che da tali assegni, dagli stipendi metropolitani che restano commisurati all'anzianità.

Non è esatto che scarseggino elementi desiderosi di assumere servizio all'estero: pervengono infatti, sia alla direzione generale relazioni culturali di questo ministero che alla direzione generale degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione continue domande e sollecitazioni da parte di insegnanti che aspirano ad ottenere un incarico nelle nostre scuole e nei nostri istituti di cultura all'estero.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

PELLA, BIMA, MARENGHI, BALDI, SAVIO EMANUELA, SARTI, SABATINI, FERRARI PIERINO LUIGI, MELLO GRAND, FRANZO, ARMOSINO, SODANO E BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di stampa secondo cui l'autostrada Torino-Piacenza non verrebbe più inclusa nel piano di nuove costruzioni autostradali, in quanto non sostenuta dai necessari contributi dello Stato.

Gli interroganti fanno presente che, qualora la notizia rispondesse al vero, non verrebbero solo sacrificati legittimi interessi regionali e obliterati solenni impegni pubblicamente assunti da ministri precedenti, ma ne soffrirebbe tutto il sistema di potenziamento dei traffici stradali adducenti a transiti internazionali; potenziamento oggi più che mai necessario dal momento che i due trafori transalpini del Monte Bianco e del Gran San Bernando sono in fase di avanzata costruzione. (23257).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'« Anas » che già in precedenza aveva esaminato ed approvato il progetto di massima dell'autostrada Torino-Piacenza nella adunanza del 7 agosto 1962 ha espresso parere favorevole sull'approvazione della concessione di costruzione ed esercizio alla società S.A.T.A.F. e sullo schema di convenzione che dovrà regolare la concessione stessa, fissando, altresì, nella misura del 2,16 per cento del costo di costruzione (previsto in circa 55 miliardi di lire) l'aliquota di contributo annuo, che lo Stato concederà per 30 anni.

Sono attualmente in corso i necessari contatti con la società concessionaria per il perfezionamento dell'atto di concessione, secondo le norme prescritte dalla legge 24 luglio 1961, n. 729.

Il Ministro: SULLO.

PEZZINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione al disposto dell'articolo 4, comma primo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, se esistano criteri di carattere generale cui si ispiri l'amministrazione dello Stato per decidere circa il trattenimento o meno in servizio del personale che si trovi nelle condizioni di cui al comma citato; o se invece l'amministrazione si riservi di decidere in merito caso per caso, insindacabilmente e al di fuori di ogni criterio di carattere generale, e quindi con la possibilità che vengano commessi arbitri e ingiustizie, contro cui nessuna difesa è possibile da parte di chi si sentisse leso dalle decisioni dell'amministrazione statale. (23356).

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia di cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato, non esistono criteri di carattere generale che le amministrazioni statali debbano seguire, nell'avvalersi della facoltà ad esse conferita per il trattenimento in servizio – fino e non oltre il 70° anno di età – del personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11 marzo 1958), avesse già superato il limite di età di 65 anni o che lo dovesse raggiungere entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di effettivo servizio.

Le amministrazioni statali, nel disporre i collocamenti a riposo, di regola contemperano, per quanto possibile, le esigenze dei rispettivi servizi con i desideri e le aspettative del personale interessato.

Ciò posto, si rende noto che il Governo non ravvisa la necessità di emanare particolari istruzioni in materia, ritenendo sodisfacentemente tutelati gli interessi dei pubblici dipendenti dalla obiettiva applicazione, da

parte delle amministrazioni statali, della norma di legge sopra citata, e considerato, d'altra parte, che la disposizione di cui all'articolo 4 della legge in parola rimarrà in vigore solo per pochi mesi ancora, e cioè fino all'11 marzo 1963.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato del fatto che una vasta infestione di processionarie è stata registrata da qualche tempo nei territori di Tempio, Aggius e Monti (Sassari) nonché in vari territori della provincia di Nuoro, ed altri, con carattere di notevole pericolosità per il patrimonio sugheriero sardo, per cui occorre un adeguato deciso intervento atto ad arginare la infestione, prima che la calamità si diffonda più oltre nei territori isolani non ancora raggiunti; che i mezzi fin qui impiegati dal pronto soccorso forestale – se hanno permesso di circoscrivere per il momento il grave pericolo – non sono tuttavia sufficienti a debellare completamente il male; e se ritenga di provvedere con urgenza ad assicurare l'impiego di mezzi più idonei, quali – come richiesto dai sughericoltori galluresi – gli elicotteri i quali, se impiegati immediatamente e su vasta scala, con azione capillare disinfestatrice effettuata dall'alto, possono operare molto più efficacemente di quanto non possa essere fatto a mezzo uomo armato di irroratrici. (24446).

RISPOSTA. — Il trattamento disinfestante predisposto e fatto eseguire dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste della Sardegna, per mezzo del competente osservatorio fitopatologico nelle zone indicate non ha niente in comune col pronto soccorso forestale né è stato di lieve entità.

L'azione, poi, non è stata condotta « a mezzo di uomini armati di irroratrici » ma con l'impiego di aerei – come richiesto da sughericoltori sardi – con a bordo le più moderne istallazioni per assicurare una regolare e sodisfacente uniforme distribuzione della soluzione velenosa.

Sono stati, in complesso, trattati 1.980 ettari di sugherete di cui 1.530 nei comuni di Monti e Berchidda della provincia di Sassari e gli altri in quella di Nuoro. Da terra, impiegando 17 atomizzatori sono stati trattati 450 ettari nei comuni di Ozieri, Mores e Bosa.

I risultati ottenuti con l'impiego degli aerei sono stati notevolmente superiori per cui l'assessorato medesimo, si propone in futuro di incrementare la lotta contro i defogliatori della sughera ricorrendo all'impiego di mezzi aerei.

Infine, per poter intervenire anche nelle zone accidentate (dove l'impiego degli aerei è impossibile o eccessivamente pericoloso) si sta sperimentando con promettenti risultati, anche la lotta biologica con l'impiego della formica rufa e con la diffusione del *virus* specifico.

Il Ministro: RUMOR.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali motivi venga così inspiegabilmente ritardata l'attuazione della legge che ha sancito la pensione ai ciechi civili. Precisamente, non sono ancora costituite – e avrebbero dovuto esserlo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge – le commissioni per il giudizio collegiale sulle condizioni visive, né appare che verrà pubblicato nei termini prescritti il regolamento di attuazione della legge stessa. Si chiede come si intenda provvedere perché la legge venga al più presto messa in attuazione. (24447).

RISPOSTA. — Il regolamento, da emanarsi a norma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, per l'esecuzione e l'attuazione della legge stessa, è stato già predisposto da questo ministero che lo ha trasmesso, per il prescritto concerto, a quello del tesoro.

Intanto, con decreto del Ministero della sanità del 9 giugno 1962, sono state costituite le commissioni mediche regionali incaricate, secondo il disposto dell'articolo 11 della legge sopracitata, dell'accertamento del *visus* nei confronti di coloro che richiedono la concessione della pensione da parte dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

PREARO E PERDONÀ. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se e come intendano far sospendere l'azione che il commissariato regionale degli usi civici di Venezia sta svolgendo da circa due anni contro centinaia di piccoli proprietari terrieri del comune di Fumane e frazioni vicine (Verona) per indurli a liquidare presunti usi civici di legnatico.

Tale liquidazione dovrebbe avvenire, secondo il commissariato, dietro versamento di somme il cui importo è in molti casi superiore al valore stesso dei terreni, poiché si tratta di piccoli appezzamenti posti sull'alta collina del veronese, semiabbandonati, e nei quali crescono piante legnose di scarso svi-

luppo, cespugli, sterpi, perciò da considerarsi attualmente terreni senza reddito.

Si tenga conto inoltre che la popolazione del luogo non ricorda, a memoria d'uomo, che detti terreni fossero gravati da usi civici, diritti che evidentemente risalgono a qualche secolo addietro e di cui successivamente nessuno si è interessato, tanto che negli strumenti notarili dei passaggi di proprietà per successione e per compra-vendita non si trova traccia. (24655).

RISPOSTA. — Il commissario per la liquidazione degli usi civici di Milano, con decreto del 19 dicembre 1955 approvato da questo ministero ha disposto indagini di ufficio per accertare se nel comune di Fumane esistessero o meno usi civici e ha nominato a perito istruttore l'ingegnere Luigi Zucchella di Milano.

Questi ha eseguito l'incarico commessogli e in data 5 novembre 1957, ha presentato la relazione con la quale faceva constatare l'esistenza nel predetto comune del solo uso civico di legnatico su mille ettari di terreno in proprietà privata.

In data 31 gennaio 1958 il commissario di Milano autorizzava il perito ingegnere Zucchella a presentare il progetto di liquidazione del predetto uso civico a favore del capoluogo del comune di Fumane e della frazione di Breonio del comune stesso.

Nel frattempo, a seguito del decreto presidenziale 19 aprile 1958, le province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo passavano sotto la giurisdizione del commissariato di Venezia e pertanto il commissario di Milano in data 30 ottobre 1959 trasmetteva gli atti relativi al comune di Fumane all'ufficio competente.

In data 1° dicembre 1959 l'ingegner Zucchella presentava al commissariato di Venezia i relativi progetti di liquidazione, prospettando la duplice soluzione dell'imposizione di un canone enfiteutico o dell'affrancazione volontaria.

Con decreto del 3 giugno 1960 il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Venezia ordinava il deposito in segreteria del comune di Fumane del progetto relativo al comune stesso e del bando e disponeva inoltre che del deposito fosse dato avviso agli interessati.

Con ulteriore decreto del 3 aprile 1962 veniva ordinato il deposito nella segreteria del comune del progetto riguardante la frazione di Breonio e del relativo bando e di essi si disponeva ugualmente la notificazione agli interessati.

Le notificazioni riguardanti il progetto di liquidazione del comune sono state eseguite, mentre quelle riguardanti il progetto relativo alla frazione di Breonio sono in corso di esecuzione.

Contro tali progetti sono state presentate opposizioni da parte degli interessati i quali contestano l'esistenza del predetto uso civico.

Sarà quindi necessario procedere a suo tempo in via contenziosa nei confronti degli opponenti, per stabilire se esista o meno il cennato diritto di uso civico, mentre nei confronti di coloro i quali non proporranno opposizione alcuna sarà seguita la normale procedura amministrativa di liquidazione.

Si aggiunge che le operazioni demaniali si effettuano nell'interesse di quelle popolazioni e non possono essere sospese senza recare pregiudizio sia al comune che anticipa i fondi occorrenti alla esecuzione delle operazioni stesse sia a quelle popolazioni che dalla liquidazione degli usi civici trarranno notevoli vantaggi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chedere se e quando saranno rimborsate ai canapicoltori le spese di macero-stigliatura ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, tenendo presente: che il rimborso riguarda soprattutto i produttori delle province di Napoli e Caserta particolarmente depresse (ben 13 mila famiglie); che nel marzo e agosto 1961 il consorzio canapa – a seguito di preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura – annunciò con manifesti che il rimborso sarebbe stato fatto; che per altri settori di minore importanza (lana, bozzoli, olio) provvidenze uguali sono state già applicate. (24735).

RISPOSTA. — Questo ministero, con decreto in corso di registrazione, ha già disposto, a favore del consorzio nazionale produttori canapa, la concessione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi nelle spese complessive di gestione dell'ammasso obbligatorio della canapa e nelle spese per le operazioni di macero-stigliatura effettuate dai produttori per conto e nell'interesse dell'ammasso, nonché di un contributo nella misura del 4 per cento negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.

Il Ministro: RUMOR.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se intenda intervenire per disporre l'esecuzione delle opere indispensabili per rendere abitabili i fabbricati per senza tetto al rione Bivio Mortalo del comune di Rocca d'Evandro (Caserta) sgombrati in data 2 aprile 1961 e da allora quasi abbandonati. (24812).

RISPOSTA. — Le case in oggetto vennero sgombrate a seguito di ordinanza del sindaco di quel comune, su parere dell'ufficio del genio civile di Caserta, in quanto pericolanti.

Avendo il citato ufficio del genio civile riscontrato altresì l'impossibilità di riutilizzazione delle case sgombrate, per le quali risultavano inutili od eccessivamente onerose le opere di consolidamento, e sussistendo il pericolo di crollo, in data 4 agosto 1962 è stato disposto l'immediato inizio della demolizione dei fabbricati di che trattasi.

Il Ministro: SULLO.

ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda adempiere finalmente l'obbligo derivante dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, che così suona: « il ministro della pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti, nonché alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ».

Gli interroganti si permettono di far presente la grave situazione di disagio e di sfiducia generatasi negli interessati di fronte a questa vera e propria inosservanza della legge, che non è ancora stata applicata dopo un anno dalla sua entrata in vigore; il che ha causato anche uno sciopero di detto personale a Gorizia nei giorni 6 e 7 giugno 1962.

Si osserva, altresì, che, ove non si ponesse immediatamente fine a questa deplorevole inadempienza del Governo, si verrebbe a menomare il prestigio delle istituzioni della Repubblica democratica italiana, proprio nel momento in cui, approvandosi la regione Friuli-Venezia Giulia, le minoranze etniche e linguistiche debbono e vogliono collaborare alla rinascita di quelle terre, dove deve essere definitivamente cancellato quello spirito di intolleranza e di persecuzione delle minoranze, che informò la politica del fascismo e di certo sopravvissuto più o meno criptofascismo. (24748).

RISPOSTA. — In merito alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, si fa presente quanto segue.

Nel settore delle scuole elementari: il ministero ha già predisposto il decreto che fissa le modalità per la istituzione di posti di maestri elementari di ruolo per l'insegnamento della lingua slovena nelle province di Gorizia e Trieste.

Il predetto decreto, già firmato dal Capo dello Stato è in via di perfezionamento.

Per quanto concerne la istituzione di posti di direttore didattico per le esigenze delle scuole di lingua slovena, si fa rilevare che qualsiasi variazione nell'organico ispettivo e direttivo, può essere disposta soltanto con apposito provvedimento legislativo.

Nel settore delle scuole secondarie di primo grado, si è già provveduto ad istituire due scuole medie e sei scuole di avviamento professionale con lingua d'insegnamento slovena, con decreti presidenziali, nei quali è anche fissato, in applicazione dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sopra ricordata, il numero dei posti del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno di ciascuna scuola.

Tali decreti sono tuttora in via di perfezionamento.

Nel quadro dell'istruzione secondaria di secondo grado per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, è stato già predisposto l'inserimento, negli organici, delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, a decorrere dal 1° ottobre 1961;

per gli istituti di istruzione tecnica, si è provveduto alla istituzione in Trieste di un istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena.

Il relativo decreto presidenziale è in corso di perfezionamento.

Al decreto è allegata la tabella organica dell'istituto, la quale determina i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante, mentre il personale non insegnante è posto a carico della provincia a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro: GUI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se pensi di dare tempestive disposizioni agli uffici dipendenti allo scopo di permettere che la presentazione delle domande e la prova di concorso per borse di studio abbiano luogo, in particolari casi, di una scuola diversa da quella frequentata.

Si fa presente che a causa della massiccia trasmigrazione di famiglie dalle campagne nella città e dal sud al nord moltissimi alunni non sono nella possibilità di sostenere la prova nella scuola di provenienza. (25389).

RISPOSTA. — Gli alunni che si siano trasferiti in un'altra provincia dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ammissione al concorso a borse di studio, devono partecipare al concorso nella provincia in cui si sono trasferiti ed in cui frequenteranno la scuola.

La domanda, pertanto, dev'essere rivolta al provveditore agli studi di tale provincia, ma presentata, se possibile, al preside della scuola di provenienza, il quale, completata la prescritta istruttoria, la inoltrerà al provveditore agli studi della provincia in cui il concorrente si è trasferito.

Nel caso di assoluta impossibilità di presentazione della domanda alla scuola di provenienza, la domanda può essere presentata alla scuola che il concorrente intende frequentare nell'anno 1962-63, il cui preside provvederà ad assumere le necessarie informazioni dal preside e dal direttore didattico della scuola da cui proviene l'alunno.

Comunque i capi degli istituti prescelti dai provveditori come sedi per lo svolgimento della prova scritta per i singoli tipi di concorsi, sono autorizzati ad ammettere con riserva alla prova stessa i candidati che si presentino a sostenerla, salvo a definire la posizione di ciascun candidato rispetto al concorso dopo aver compiuto gli accertamenti del caso.

Disposizioni in tal senso sono state impartite ai provveditori agli studi con circolare del 15 settembre 1962, n. 944.

Il Ministro: GUI.

SABATINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – in relazione all'interrogazione n. 23950 (allegato alla seduta del 31 luglio 1962) – quale interpretazione il Governo intenda dare al primo comma dell'articolo 4 del regolamento n. 24 della C.E.E. che stabilisce che « entro il 31 dicembre 1962 il consiglio stabilisce una regolamentazione di vini di qualità prodotti in regime determinate » e se ritenga che in materia le Camere abbiano delegato per trattato il loro potere agli organi della Comunità economica europea.

In particolare, riferendosi alla precedente interrogazione, l'interrogante chiede a quali criteri e metodi, per definire la qualità dei vini, il Governo intenda ispirare la sua azione in sede di Consiglio dei ministri della Comunità. (24861).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 189 del paragrafo 2 del trattato di Roma, un regolamento che sia approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea diviene obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La norma è conseguentemente valida per il regolamento comunitario dei vini di qualità prodotti in determinate zone, dopo che sarà stato approvato da parte del Consiglio della C.E.E., entro il 31 dicembre 1962.

Allo scopo, però, di disporre di una regolamentazione nazionale, che sodisfi le richieste dei viticoltori interessati e che faciliti i rapporti tra l'Italia e gli altri paesi, specie quelli produttori con legislazione moderna e particolareggiata, è stato predisposto il noto disegno di legge governativo sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acquaviti, di cui è imminente la discussione in Parlamento.

Tale disegno di legge, in armonia con quanto prevede l'articolo 4 del regolamento n. 24 della C.E.E., tende alla valorizzazione dei vini a denominazione di origine tenendo conto della provenienza territoriale di essi, della tecnica viticola e di un minimo di *standard* qualitativo. Ai predetti criteri si ispirerà l'azione del Governo in sede di Consiglio dei ministri della C.E.E., il cui regolamento rappresenterà l'aspetto generale di una disciplina che troverà pratica attuazione nella più particolareggiata legge nazionale.

Il Ministro: RUMOR.

SANTARELLI ENZO, CALVARESI, SANTARELLI EZIO, ANGELINI GIUSEPPE E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei rilevanti acquisti di tenute agricole da parte del signor Angelini Francesco, industriale ed agricoltore, avvenuti di recente e tuttora in corso nel territorio della provincia di Ancona; e desiderano conoscere, inoltre, se il ministro ritenga che questi fatti compromettano una linea di riforma agraria e fondiaria che sia atta a superare il rapporto mezzadrile, dando rapidamente la terra ai contadini, attraverso strumenti da organizzare e istituire al più presto al fine di sviluppare la proprietà contadina e nuove forme di cooperazione nelle campagne.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che siano forniti i dati relativi ai contributi statali assegnati negli ultimi anni all'azienda agricola del dottor Angelini. (22952).

RISPOSTA. — Il cavaliere del lavoro dottor Francesco Angelini, attuale sindaco di Ancona, esplica principalmente attività industriale e, soltanto in via subordinata, attività agricola, collegata, quest'ultima, in parte, ad alcune delle attività industriali recentemente intraprese.

La proprietà fondiaria del dottor Angelini si iniziò, circa venti anni fa, con l'acquisto di una azienda agricola, di circa 60 ettari a Colle Ameno, in comune di Ancona; detta azienda è stata ampliata successivamente fino a circa 120 ettari, ma intestata per circa 20 ettari a suo nome e per il rimanente in parti uguali ai due figliuoli.

In questa proprietà sono state eseguite opere tali da creare una azienda che può considerarsi all'avanguardia del progresso agricolo: case coloniche confortevoli, ampie e razionali stalle, porcili, stazioni di monta, laghetti collinari con relativi impianti irrigui. Il carico di bestiame sulla intera superfice, da 25 bovini iniziali è aumentato fino a 200; la produzione di suini lattonzoli è di 350-400 capi.

Nel 1954 il dottor Angelini entrò a far parte della società per azioni Fazi-Battaglia allora in gravi difficoltà economiche. Con i capitali apportati, egli costruì, per conto di detta società, un modernissimo enopolio presso la stazione ferroviaria di Castelplanio (Ancona) portando il Verdicchio, vino prodotto prima per uso locale, fra i più conosciuti ed apprezzati ed esportando fino al 35-40 per cento della produzione. Per sopperire alle sempre più numerose richieste di tale vino pregiato, la società decise di acquistare altri terreni adatti alla coltivazione del vitigno Verdicchio.

Gli acquisti hanno interessato per ora 87 ettari di terreno in via di abbandono da parte degli agricoltori locali, dei quali: 21 in comune di Castelplanio, 9 in comune di Montecarotto, 57 in comune di Maiolati. Tali terreni sono entrati a far parte della proprietà immobiliare della società.

Nel 1959 il dottor Angelini entrò a far parte della società Italim di Iesi (Ancona) con la carica di amministratore delegato e, allo scopo di impiantare un'industria che utilizzasse il maggior numero di prodotti ortofrutticoli e di provvedere al rifornimento della materia prima direttamente nell'ambito della società, acquistò l'azienda agricola della ditta Almagià, in comune di Iesi, della estensione di 188 ettari.

L'azione del dottor Angelini ha concorso al superamento del rapporto mezzadrile verso una delle forme che, in determinati ambiti, può sostituirlo: vale a dire la conduzione diretta, a vantaggio dell'economia nazionale e dei lavoratori che saranno impiegati nella nuova attività agricola.

Dall'ispettorato agrario compartimentale è stato concesso, in passato, per l'azienda di Colle Ameno: un mutuo di 46.494.000 lire per la costruzione di fabbricati colonici; un mutuo di 10.170.000 lire per costruzione di laghetti, e un mutuo di 4.440.000 lire per l'acquisto di macchine agricole, nonché due contributi, rispettivamente: di 2.224.320 lire e di 3.775.030 lire per la costruzione di case coloniche ed impianti irrigui.

In totale 61.104.000 lire di mutui e 5.999.350 lire di contributi. Se si tiene conto che il mutuo è solo una anticipazione di capitale che viene restituito con gli interessi, sia pure a tasso agevolato, il concorso dello Stato, nelle vaste e onerose trasformazioni fondiarie eseguite dal dottor Angelini, appare di entità relativamente modesta.

Si aggiunge che, nelle aziende di recente acquisto, si vanno gradatamente attuando indirizzi produttivi e sistemi di conduzione che si armonizzano con le esigenze odierne dell'economia e dell'evoluzione sociale caratterizzata, anche nella zona, da continua rarefazione della popolazione rurale.

In particolare, va rilevato che gli impianti viticoli, che il gruppo Angelini sta realizzando nell'ambiente tipico del Verdicchio, non potranno non giovare alla rinomanza di questo prodotto – cui, si ripete, sono stati aperti larghi sbocchi anche all'estero – con notevole beneficio generale dell'economia della zona.

Il Ministro: RUMOR.

SAVOLDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti siano stati disposti per venire incontro alle più immediate necessità delle famiglie contadine della zona di Pozzolengo (Brescia) che hanno avuto totalmente distrutti i raccolti dalla grandine.

I danni d'eccezionale gravità causati alle colture hanno gettato nello squallore una intera popolazione ed è necessario pertanto intervenire assistendo le singole famiglie con sovvenzioni in denaro e con l'erogazione di

generi in natura, sementi, ecc., per favorire, anche con l'intervento dei tecnici dell'ispettorato dell'agricoltura, la ripresa della fiducia e delle possibilità di lavoro in una zona così duramente colpita. (23796).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24090, del deputato Nicoletto, pubblicata a pagina 10919*).

SCHIANO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere – ciascuno per la propria competenza – se siano a conoscenza della critica situazione in cui molti comuni di Terra di Lavoro, tra cui Capua, Grazzanise, Cancello Arnone, Castel Volturno, Frignano, Villa Literno (Caserta), ecc. sono venuti a trovarsi in conseguenza dell'abolizione delle sovraimposte sui terreni a favore dell'O.N.C. e per l'acquisto della piccola proprietà contadina, per cui taluni di detti enti sono nella impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi ed a provvedere ad altre spese obbligatorie.

In particolare, chiede di sapere se e quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, così come avvenne a suo tempo quando furono abolite le imposte sul bestiame e di reddito agrario; e se, infine, si intenda intervenire con un contributo integrativo, stante l'urgenza, specie per le condizioni di taluni di tali comuni. (23957).

RISPOSTA. — È noto al Governo lo stato di grave disagio in cui sono venuti a trovarsi alcuni comuni della provincia di Caserta, in seguito alla pronunzia di illegittimità, da parte dell'autorità giudiziaria e delle commissioni tributarie, delle iscrizioni a ruolo delle sovrimposte sui terreni intestati all'Opera nazionale combattenti.

A tale proposito devesi per altro fare presente che il Governo ha già presentato alla Camera dei deputati il 28 giugno 1962 il disegno di legge concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 – atto numero 3918 – il che consentirà anche ai predetti comuni di provvedere alla copertura del disavanzo derivante dalla minore entrata in questione.

Nello stesso provvedimento, inoltre, è previsto il compenso per le perdite subìte dai comuni per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze stabilite dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (piano verde) e dalla legge 28 luglio 1961, riguardante l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SCIOLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali interventi ritengano di dover effettuare nei confronti del governo della repubblica jugoslava a seguito dell'illegale fermo della motonave *Gentile da Fabriano* nel porto di Val di Bora di Rovigno d'Istria per la durata di cinque ore, avvenuto nel pomeriggio del 16 settembre 1962.

La motonave ha effettuato una crociera Venezia-Trieste-Rovigno in occasione della ricorrenza della festività della patrona di Rovigno Santa Eufemia, festeggiata da numerosi profughi e da cittadini italiani nativi del luogo, accompagnati dal vescovo di Trieste monsignor Santin, dal procuratore della Repubblica dottor Nardi e da altre personalità cittadine.

La crociera era effettuata dopo l'assicurazione del consolato generale d'Italia a Capodistria di aver informato le competenti autorità marittime jugoslave e che pertanto non vi era ragione alcuna per l'arbitrario provvedimento in quanto la motonave percorreva una rotta consentita dalle vigenti norme di navigazione.

L'interrogante ritiene urgente un intervento dei ministri competenti al fine di evitare atti inconsiderati a tutto pregiudizio dei rapporti che devono intercorrere fra i due paesi vicini. (25532).

RISPOSTA. — In relazione al fermo della nave italiana *Gentile da Fabriano*, avvenuto il 16 settembre 1962 ad opera delle autorità jugoslave nelle acque antistanti Rovigno, il Ministero degli affari esteri è intervenuto immediatamente sia presso il consolato generale jugoslavo di Trieste sia presso il governo di Belgrado per il tramite dell'ambasciatore d'Italia, per far rilevare come le misure prese dalle autorità jugoslave locali apparissero in contrasto con le intese localmente intervenute in precedenza e con le buone relazioni esistenti tra i due paesi.

Da parte jugoslava non si è mancato di esprimere il proprio rincrescimento per l'accaduto ritenendo che esso sia stato dovuto ad un malinteso ed è stata data assicurazione al nostro ambasciatore che il governo di Belgrado aveva già ordinato un'inchiesta, di cui ci sarebbero stati comunicati al più presto i risultati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza degli ingentissimi danni causati da una recente grandinata abbattutasi sulle campagne della Lomellina: in particolare sulle località di Ottobiano, Lomello, San Giorgio, Valeggio, Cilavegna e Gravellona; se ritenga di disporre o promuovere, in via straordinaria, provvedimenti finanziari a favore degli agricoltori i cui raccolti sono andati completamente compromessi o distrutti. (24342).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24291, del deputato De Pascalis, pubblicata a pagina 10906).

SIMONACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla consistenza numerica e qualitativa del personale degli enti di riforma fondiaria, con specifico riferimento alla normativa che ne disciplina le retribuzioni. E ciò perché le informazioni di certa stampa sulla entità del trattamento economico goduto dal detto personale e sulla inutilità di questi organismi, che vengono additati come costose sovrastrutture – informazioni accentuatesi in coincidenza dell'esame e approvazione dei decreti delegati di cui agli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 – impongono, per il rispetto della verità delle immediate precisazioni, al fine di poter documentare l'opinione pubblica. (24692).

RISPOSTA. — La consistenza del personale degli enti di riforma fondiaria è complessivamente di 6.049 impiegati di cui 1.268 con funzioni direttive, 2.884 con funzioni di concetto, 1.485 con funzioni esecutive e infine 412 con funzioni subalterne.

Le retribuzioni corrisposte al predetto personale alla data del 1° luglio 1962, comprensive delle maggiorazioni consentite a favore dei dipendenti di enti pubblici in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1954, n. 722, sono le seguenti:

grado I, 219.600 lire mensili; grado II, 189.000 lire mensili; grado III, 163.900 lire mensili; grado IV, 146.200 lire mensili; grado V, 131.800 lire mensili; grado VI, 117.900 lire mensili; grado VII, 106.500 lire mensili; grado VIII, 96.800 lire mensili; grado IX, 88.800 lire mensili; grado X, 81.300 lire mensili; grado XI, 75.100 lire mensili; grado XII, 70.200 lire mensili; grado XIII, 66.200 lire mensili; grado XIV, 59.000 lire mensili; grado XV, 51.500 lire mensili; grado D/I, 56.700 lire mensili; grado D/II, 52.100 lire mensili; grado D/III, 49.500 lire mensili; grado D/IV, 46.500 lire mensili.

Il Ministro: RUMOR.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo stato di agitazione degli inquilini delle case degli impiegati dello Stato (« Incis ») di Agrigento, che pur avendo diritto in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 ed alla circolare ministeriale del 18 dicembre 1959, n. 10991, non hanno potuto ottenere finora il riscatto degli alloggi occupati, malgrado gli esposti e le istanze inviate alle autorità competenti.

Gli interessati si sono anche rivolti al presidente dell'« Incis » perché venisse indetto il bando di concorso relativo all'assegnazione del secondo lotto delle case « Incis » poste in via San Vito di Agrigento, giacché era stata completata la valutazione dei singoli appartamenti ed era stato altresì risolto e definito il ricorso dell'« Incis » avverso la determinazione del valore venale delle case. Il presidente dell'« Incis », alle richieste suddette, ha risposto che gli alloggi costituenti il secondo lotto afferiscono alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, e, quindi, il bando di concorso per il riscatto degli alloggi in questione non poteva essere indetto.

L'interrogante, nel chiedere che vengano accolte le istanze degli aventi diritto al riscatto degli alloggi « Incis » di Agrigento, fa presente che nella stessa Agrigento è stato già costruito ed assegnato un terzo lotto di case « Incis » di numero 12 appartamenti, che possono costituire la riserva dell'istituto.

In ogni caso, su 55 appartamenti del primo, secondo e terzo lotto, soltanto il primo di 27 appartamenti è stato posto a riscatto, rimanendo così a disposizione dell'« Incis » 28 appartamenti del secondo e terzo lotto, rispettivamente di 16 e di 12 appartamenti, quota questa, che supera di oltre il 50 per cento la quota di riserva. (19254).

RISPOSTA. — Con circolare del 10 luglio 1962, n. 2810, sono state impartite precise disposizioni a tutti gli enti interessati per la definitiva determinazione degli alloggi popolari da porre nella quota di riserva.

Inoltre, l'« Incis » è stato interessato affinché, nel proporre la nuova quota di riserva, tenga presente i *desiderata* degli inquilini del secondo lotto delle case costruite in Agrigento.

Il Ministro: SULLO.

SINESIO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della sanità.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia apparsa su numerosi giornali, secondo cui alcune ditte italiane avrebbero ordinato l'acquisto all'estero di un milione di chilogrammi di carne asinina per destinarla alla fabbricazione di mortadella tipo « puro suino ».

In caso affermativo, l'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per stroncare, anche in questo settore, il grave fenomeno sofisticativo, e di conoscere – altresì – se sia vero che nelle mortadelle di « puro suino », attualmente in commercio, vengono mescolate trippa congelata, latte in polvere oltre ad un quantitativo assai minimo di maiale nostrano (24263).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la prima questione, le notizie riportate dalla stampa al riguardo, trovano effettivamente riscontro in una autorizzazione data dal ministero competente della repubblica venezuelana ad esportare in Italia carne d'asino disossata.

Si può dare per altro assicurazione che carne di asino o comunque di equino non è mai stata né sarà importata nel territorio della Repubblica italiana. Infatti il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, vieta esplicitamente, nell'ultimo capoverso dell'articolo 53, l'importazione di carni equine fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate: giova ricordare che per carni equine si intendono non solo quelle di cavallo ma anche quelle di qualsiasi altra specie animale facente parte del genere degli équidi.

In base a tale norma regolamentare i veterinari di confine, porto ed aeroporto sono tenuti a respingere all'origine, ovvero, se ciò non fosse possibile, a distruggere sul posto, ogni partita di carne equina che fosse presentata all'importazione da qualsiasi provenienza, ancorché accompagnata da regolare certificato di origine e sanità ed esportata con permessi rilasciati dalle competenti autorità del paese di provenienza.

In merito poi alla seconda questione trattata, si precisa che non risulta che nelle mortadelle di « puro suino » venga aggiunta trippa congelata, mentre è consentito l'impiego fino al 4 per cento di polvere di latte magro, in conformità di quanto stabilito con ordinanza del Ministero dell'interno in data 10 ottobre 1938. L'azione, infine, di vigilanza sulla produzione degli insaccati e degli altri prodotti carnei preparati viene assiduamente esercitata, oltre che dai veterinari comunali, anche dai vigili sanitari provinciali e, in 27 province anche dagli agenti di pubblica sicurezza appositamente addestrati in materia.

Il Ministro del commercio con l'estero: PRETI.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati per assicurare una sia pur minima disponibilità idrica per gli abitanti e le industrie della provincia di Agrigento, dove malgrado le reiterate proteste delle popolazioni e della stampa, l'assillante problema è lungi dall'esser risolto.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se si ritenga opportuno adottare un severo controllo continuativo nei locali del ripartitore del consorzio dell'acquedotto del Voltano, dove spesso i riportati dei vari comuni consorziati (che non hanno possibilità di accesso e di controllo per loro conto), vengono abusivamente e parzialmente otturati, creando reazioni nell'opinione pubblica. (24416).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico della maggior parte della provincia di Agrigento viene assicurato dai tre acquedotti Tre Sorgenti, Voltano e avara di Burgio.

La Cassa per il mezzogiorno ha finanziato un vasto programma di opere per la normalizzazione degli impianti dei suddetti acquedotti, la cui realizzazione arrecherà un notevole incremento alle attuali disponibilità idriche.

Quanto al sistema di ripartizione delle acque del Voltano gli impianti di vecchio tipo, ivi installati, non consentono una divisione assolutamente esatta dell'acqua ai vari comuni alimentati dal suddetto acquedotto.

Comunque, a seguito di recente sopralluogo ai ripartitori di Aragona e di Agrigento, disposto dalla competente prefettura, non si è riscontrata alcuna irregolarità degna di rilievo, per cui la ripartizione può considerarsi normale, pur nei limiti di approssimazione consentiti dai vecchi impianti.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

SINESIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del malumore esistente tra gli agricoltori di Montallegro per la esclusione del comune di Siculiana (Agrigento) dalle zone classificate « danneggiate » a causa delle alluvioni del 4 e del 24 novembre del 1961.

Costoro, infatti, pur essendo residenti a Montallegro, sono proprietari di fondi ricadenti nel territorio di Siculiana ed hanno inoltrato domanda per i danni specificandone il territorio, senza tenere conto di inoltrare tali richieste tramite il comune di Siculiana.

Si reputa, pertanto, opportuno disporre l'invio dei tecnici per accertare i danni causati dagli eventi atmosferici nell'autunno-inverno del 1961-62 ai fondi ricadenti nel territorio di Siculiana ma apartenenti agli agricoltori di Montallegro.

Tali danni sarebbero stati superiori al 40 per cento del raccolto per cui gli interessati si sono venuti a trovare in condizione di non potere nemmeno pagare le spese affrontate per le colture. (24678).

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il « piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali », viene disposta la delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della regione siciliana, ove le aziende agricole sono state danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte da eccezionali avversità atmosferiche nel periodo dal 14 agosto 1960 al 25 gennaio 1962: in tali zone è compreso l'intero territorio del comune di Siculiana.

Con l'occasione si comunica altresì che con altro provvedimento in corso, l'intero territorio della provincia di Agrigento – e, di conseguenza, quello del comune in argomento – è stato incluso nelle zone nelle quali, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi alle aziende agricole gravemente danneggiate dalle predette avversità.

Si aggiunge che gli agricoltori danneggiati dello stesso comune possono beneficiare, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro concessi dai suddetti istituti ed enti, nonché delle provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, numero 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che consentono di andare incontro in più larga misura alle necessità delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole e particolarmente dei piccoli agricoltori e loro cooperative.

Si fa presente, infine, che ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere e di cotone, ai termini della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando sarà, finalmente, statizzata la strada che congiunge Sant'Andrea di Conza a Monticchio (Potenza). In proposito, l'interrogante fa presente che:

a) la prefata strada si presenta, attualmente, di difficoltosa viabilità, offre scarsa sicurezza per il traffico, ed è, in alcuni punti estremamente pericolosa;

b) essa è già compresa fra le strade da statizzare. (23171).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 settembre 1962, n. 231, la strada indicata è stata classificata statale con la denominazione: statale n. 401, dell'Alto Ofanto e del Vulture.

Il Ministro: SULLO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti di emergenza saranno, finalmente, presi in favore dell'agricoltura meridionale in seguito a quanto testé autorevolmente dichiarato a Foggia dal professor Bottalico, il quale, presumibilmente in qualità di portavoce del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha auspicato, con il solidale plauso degli agricoltori interessati, una massiccia azione sui mercati con masse imponenti di prodotti. (23349).

RISPOSTA. — È noto che la politica agricola, seguita dai governi democratici del dopoguerra, è appunto intesa, tra l'altro, a suscitare, a favore dell'agricoltura meridionale, una massiccia azione sui mercati con masse imponenti di prodotti.

Infatti, fin dal 1945-46, fu redatto il programma fondamentale delle irrigazioni, che prevedeva la messa a coltura irrigua di oltre 800 mila ettari.

Ora questo programma è in fase di avanzato sviluppo ed ha assunto certamente una dimensione maggiore in quanto supera largamente il milione di ettari.

I grandi complessi irrigui incominciano ad essere pronti con una gradualità non di certo lenta, in rapporto ai problemi tecnici e finaniari da affrontare e risolvere.

È da auspicare, poi, che la fase della produzione ad alto livello coincida con la fase della diversificazione strutturale, che è proposta in sede di Comunità, giacché è proprio da questa diversificazione che il mezzogiorno d'Italia può trarre particolari vantaggi, data la sua posizione geografica nel bacino del Mediterraneo e la naturale diversificazione delle vocazioni colturali rispetto agli altri paesi della Comunità europea.

L'incoraggiamento dato dal dottor Bottalico agli agricoltori di Foggia, nel senso di risolvere e superare con coraggio e decisione le incertezze sollevate sulla impostazione dei problemi irrigui, deve essere inquadrato anche nel momento e nell'ambiente in cui le sue parole sono state pronunziate.

È noto, infatti, come soltanto dopo una lunga e faticosa elaborazione di studi si sta attuando, con la costruzione della diga del Fortore, uno dei più grandi complessi irrigui dell'Italia meridionale, mediante il quale, grazie alle innovazioni di recente introdotte nel progetto, sarà possibile rendere irrigua gran parte della pianura del Tavoliere di Foggia, per una estensione di circa 130-140 mila ettari.

Tuttavia, data la vastità e l'imponenza dei problemi, non si può dire che ogni difficoltà sia già stata superata, soprattutto perché nuovi problemi sono da attendersi con l'avanzamento delle opere e della trasformazione, di carattere sia tecnico-finanziario, che organizzativo-sociale.

Non è pertanto, questa, materia in cui si possano con semplicità adottare provvedimenti di emergenza per suscitare l'auspicata massiccia azione sui mercati.

Occorre – è ben chiaro – che una serie di strutture, infrastrutture e di organismi sociali siano pronti in una rinnovata condizione di insieme e nella concomitanza di innumerevoli altri fattori, per promuovere e favorire i quali la volontà politica deve saggiamente esplicarsi nei momenti e nelle circostanze più idonee.

Con siffatte attrezzature si potranno affrontare i mercati, facendovi affluire produzioni tipicizzate e disponibili in scorte relativamente larghe, sì da corrispondere alla accresciuta domanda che sia stata sollecitata da una intelligente azione propagandistica.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la grave notizia emergente da una indagine della Confederdiretti, secondo cui il carico fiscale sull'agricoltuura da parte degli enti locali è ammontato, nel 1961, a ben 161 miliardi, con un aumento di oltre 39 miliardi rispetto al 1960 e di oltre 50 miliardi rispetto al 1957 (e ciò nonostante l'effimero sollievo tributario determinato dalla abolizione dell'imposta sul bestiame e della addizionale sui redditi agrari). Ove quanto sopra, come si ha fondato motivo di temere, risponda a verità, l'interrogante fa presente che:

a) l'abolizione di talune imposte si è risolta in una autentica beffa, perché gli enti locali ne hanno neutralizzato le conseguenze raggiungendo non solo lo scopo di non alleggerire, globalmente, il peso fiscale, ma di inasprirlo sensibilmente, in palese diafonìa con l'etica tributaria e con la capacità contributiva della gente dei campi;

b) rispetto al 1950 (anno in cui si promettevano, con autorevole sensibilità, alleggerimenti fiscali per consentire alla benemerita, e stremata, categoria degli agricoltori di mettersi, produttivisticamente, al passo, con i tempi nuovi) il carico fiscale inflitto all'agricoltura dagli enti locali è più che raddoppiato;

c) si verificano, comunque, mostruose sperequazioni tributarie a danno della popolazione agricola residente nei comuni più poveri, e quindi maggiormente bisognosa di comprensione: in particolare, il trattamento fiscale inflitto alla Lucania è assurdamente più gravoso di quello inflitto alla Lombardia. Per esempio nel 1960 l'aliquota globale media per ogni cento lire di reddito agrario era di 456 lire per la Lombardia e di ben 694 lire per la Basilicata;

d) anziché eliminare tale antisociale e atroce sperequazione, essa è stata ulteriormente esasperata in danno della Lucania e di altre depresse regioni del centro-sud;

e) infatti, per Milano l'aliquota su ogni 100 lire di credito agrario risulterebbe, attualmente, di lire 275, mentre per Matera, anziché essere doverosamente più bassa, risulta di lire 718,40.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se si ritenga iniquo mantenere sperequazioni fiscali che siano a danno delle regioni in cui, al pari della Lucania, si verificano i più bassi redditi;

2°) se e quando sarà raccolto il grido di speranza e di dolore degli agricoltori lucani, e meridionali tutti, i quali soffrono il peso del fisco locale in misura inverosimilmente superiore a quella del carico fiscale inflitto agli agricoltori di regioni di altissimo reddito, essendo inconcepibile che le agonizzanti aziende della provincia di Matera e di Potenza siano tributariamente più tartassate delle prospere aziende della provincia di Milano o di Brescia;

3°) quali doverosi provvedimenti saranno presi, su scala nazionale, per arginare il prepotere del fisco locale (talvolta determinato soprattutto dalla carenza di aiuti di emergenza governativi alle finanze locali) considerando che, praticamente, un terzo abbondante degli stanziamenti del « piano verde » è da ritenersi, in partenza, annullato e fagocitato dal maggiore carico fiscale. (23397).

RISPOSTA. — Il carico fiscale sull'agricoltura da parte dei comuni e delle province nell'anno 1961 è stato di 72 miliardi di lire - ivi compresi 2 miliardi e 500 milioni di lire riflettenti partite di addizionali sul reddito agrario e d'imposta sul bestiame relative ad esercizi precedenti - contro gli 89 miliardi di lire dell'anno 1960 e gli 86 miliardi di lire dell'anno 1957.

Pertanto, il carico fiscale in argomento risulta notevolmente inferiore a quello emerso dall'indagine della Confederdiretti, ed anziché in aumento rispetto agli anni precedenti si presenta in notevole diminuizione anche a seguito della soppressione delle addizionali sul reddito agrario e delle relative eccedenze (articolo 15 della legge 16 settembre 1960, n. 1371) e dell'imposta comunale di consumo sul vino (legge 21 ottobre 1960, n. 1371).

Il beneficio che dai predetti provvedimenti legislativi è derivato all'agricoltura non è stato affatto neutralizzato dall'inasprimento delle sovrimposte fondiarie e delle relative supercontribuzioni; inasprimento reso, per altro, impossibile dal blocco delle eccedenze, a norma degli articoli 23 e 27 della citata legge n. 1014.

Infatti, la facoltà degli enti locali, previa autorizzazione degli organi di tutela, di applicare eccedenze sulle sovrimposte sui terreni a pareggio dei bilanci comunali e provinciali, mentre per il passato non aveva alcun limite, ha trovato, a seguito dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 1014, un limite ragionevole nell'articolo 23, in base al quale l'onere massimo - sovrimposta, il cu ilimite è fissato dall'articolo 19, ed eccedenze - non può superare le 45 lire per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato.

Anzi la legge n. 1014, pur autorizzando - articolo 27 - in via transitoria i comuni e le province a mantenere per un decennio le eccedenze applicate nell'anno 1960, anche se superiori a quelle previste dalla legge medesima, ha tuttavia stabilito che la differenza fra le supercontribuzioni applicate e quelle applicabili deve essere gradualmente annullata nel decennio.

Alle cennate agevolazioni tributarie nel settore agricolo, vanno aggiunte quelle previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, riguardante l'esonero dei redditi minimi da imposizioni tributarie.

In ordine, infine, alla denunciata sperequazione tributaria fra regioni del nord e regioni del sud (derivata dal fatto che l'attività agricola in alcune regioni è l'unica fonte di reddito, alla quale gli enti locali possono attingere), devesi fare presente che tale fenomeno è destinato ad attenuarsi sensibilmente in prosieguo di tempo per effetto delle disposizioni surriportate, che da una parte hanno sgravato di alcuni oneri le campagne e dall'altra hanno posto un preciso limite al potere d'imposizione degli enti locali.

Si soggiunge, infine, che è stato già predisposto un disegno di legge concernente la revisione generale degli estimi e la revisione del classamento del nuovo catasto terreni.

Tale provvedimento porterà indubbiamente ad una perequazione tributaria nel particolare settore, in quanto mentre darà luogo ad un aumento del reddito imponibile dei fondi a colture pregiate, come possono essere quelle del nord, condurrà d'altra parte, ad una diminuzione del reddito imponibile dei fondi delle zone depresse in genere.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quante tra le scuole prefabbricate prodotte da un'azienda dell'I.R.I., e ampiamente propagandate anche con pubblicità a pagamento sui giornali, saranno allestite in Lucania prima dell'inizio dell'anno scolastico 1962-63.

Come si legge, infatti, nella prefata e costosa pubblicità, tali scuole sono particolar-

mente « idonee ai piccoli centri rurali e montani » e comprendono le abitazioni per gli insegnanti: ossia rappresentano la soluzione ideale per tanti comuni e per tante popolose frazioni della Lucania, bisognosa di scuole, tanto che molte aule sono attualmente allogate in tuguri o in sconnesse baracche.

Si legge altresì nella prefata reclamizzazione di tale lodevole iniziativa che « il montaggio sul posto richiede solo alcuni giorni: i comuni, inoltre, istallando tali tipi di scuole, hanno il vantaggio di evitare tutti i rischi, le noie, le lentezze e le contestazioni che accompagnano fatalmente la progettazione, i concorsi, gli appalti, l'*iter* amministrativo e la costruzione » degli edifici scolastici: il che coincide perfettamente con le aspirazioni e le improrogabili necessità di tanti comuni delle province di potenza e di Matera.

Si legge infine che queste scuole sono destinate alle « zone più arretrate (scolasticamente), ed offrono ai ragazzi provenienti da ceti poveri la rivelazione dell'esistenza di un modo migliore per il raggiungimento del quale vale la pena di studiare e di prepararsi »: poiché in tali commendevoli parole sembra evidente l'allusione soprattutto alla dolorosa realtà lucana, l'interrogante ritiene che il primo nucleo di tali scuole di immediata installazione e l'inizio dell'auspicata « rapida, massiccia azione » siano stati disposti essenzialmente a beneficio dei più poveri comuni della Basilicata, e chiede assicurazione in proposito. (24213).

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, prevede lo stanziamento di 20 miliardi per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, a favore delle scuole dell'obbligo.

Per l'attuazione di tale disposto, questo ministero ha già bandito un appalto-concorso, fra le ditte specializzate in costruzioni ad elementi modulari, tuttora in fase di svolgimento.

Espletato il concorso, verrà formulato, in base ai criteri fissati dallo stesso articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, un apposito programma, per l'assegnazione ai comuni degli edifici prefabbricati, ed in tale occasione saranno senz'altro considerate anche le necessità dei comuni della Lucania.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e perché sia stata soppressa la carica di soprintendente onorario per Acquafredda (Potenza), già conferita nel 1952 al professor Francesco Faraco per particolari benemerenze acquisite *in loco* (vedi *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 6 novembre 1952, n. 252, pagina 4121).

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se risulti che, in concomitanza con la inesplicabile soppressione di una carica di alta rilevanza morale, siano stati inflitti gravissimi danni al locale paesaggio (abbattimento di alberi, scarico di materiale, apertura cave di pietra, ecc.), danni che erano stati risparmiati prima della lamentata esautorazione del sovrintendente onorario. (24454).

RISPOSTA. — Non è prevista dalle vigenti disposizioni la carica di soprintendente onorario.

Esistono invece gli incarichi di ispettore onorario dei monumenti, delle opere d'arte e di antichità in una determinata zona territoriale.

Non risulta, per altro, agli atti del ministero che il suddetto incarico sia mai stato affidato, per il comune di Acquafredda (Potenza), al professore Faraco Francesco. La *Gazzetta ufficiale* n. 252 citata nell'interrogazione riguarda soltanto il decreto di vincolo del paesaggio di Acquafredda.

Per quanto riguarda la parte dell'interrogazione relativa ai danni che sarebbero stati inferti al paesaggio del citato comune, da accertamenti effettuati è risultato che nessun albero è stato abbattuto nella zona di Maratea ed Acquafredda, tranne quelli ritenuti indispensabili per ricavare la sede destinata al potenziamento ed al raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria e precisamente nel tratto Canale di Mezzanotte-Castrocuoco negli anni 1954-1956, e quelli del Bosco Frascosa abbattuti nel 1955 con autorizzazione della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari.

Nel marzo 1962 la soprintendenza stessa autorizzò il taglio di altre piante. Sia quest'ultimo che i precedenti tagli furono giustificati esclusivamente dalla necessità, prospettata dall'amministrazione forestale, di dare al bosco la naturale rotazione e di consentire sia la crescita del novellame, che la eliminazione delle piante venute a maturità e comunque deperite.

Naturalmente, tutti i tagli autorizzati vengono di volta in volta opportunamente studiati e concordati con il competente ufficio forestale che provvede anche alla relativa e continua vigilanza in collaborazione con la soprintendenza, affinché le zone boscose sot-

toposte a vincolo panoramico non siano impoverite e non venga a pregiudicarsi l'aspetto estetico e tradizionale dei luoghi.

Durante gli ultimi lavori di raddoppio e di potenziamento delle linee ferroviarie, parecchi scarichi di materiale verso il mare hanno regolarmente mutato l'aspetto della costa in alcune zone, per cui sarebbe necessario rimboschire dette zone con acacie e pini marittimi.

L'amministrazione comunale e il competente ufficio dell'amministrazione forestale, interessate in tal senso, hanno fornito assicurazione che i rimboschimenti saranno effettuati a cicli e in periodi opportuni.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se sia ritenuto doveroso tranquillizzare gli insegnanti di musica nelle scuole medie circa il loro futuro, e soprattutto circa la stabilità di tale insegnamento fondamentale in una nazione di tradizioni artistiche quale è l'Italia;

b) se sia ritenuto necessario ovviare ad equa soluzione la situazione morale e materiale degli insegnanti di musica, tenendo conto che molti di costoro, pur avendo al loro attivo più di 20 anni di servizio, continuano a percepire lo stipendio minimo iniziale di gruppo *C*. (25130).

RISPOSTA. — L'ordinamento dell'istruzione secondaria di primo grado è presentemente all'esame del Parlamento.

Il disegno di legge sulla istituzione della scuola media unica in sostituzione delle attuali scuole medie e di avviamento professionale, prevede tra le materie d'insegnamento l'educazione musicale.

Circa il futuro trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di tale materia, bisogna attendere l'approvazione del predetto disegno di legge.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando sarà applicato un più funzionale calendario scolastico. L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) se sia vero, a quanto si legge sulla rivista *Quattrosoldi*, che nelle scuole italiane si insegna effettivamente appena 160 giorni all'anno;

b) se, invece, nelle scuole di altre nazioni europee ogni anno scolastico sia notevolmente più consistente (225 giorni di insegnamento in Germania, 200 in Gran Bretagna, 180 in Francia). (25301).

RISPOSTA. — Con circolare del 10 settembre 1962, n. 307, protocollo n. 14232/52/Gui, il ministero ha stabilito che, per l'anno scolastico 1962-63, le lezioni abbiano inizio il 1° ottobre 1962 e termine, nelle scuole elementari il 28 giugno 1963, salvo la facoltà concessa ai provveditori di anticipare il termine delle lezioni al 22 giugno, in relazione ad esigenze locali, e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, il 15 giugno per le esigenze organizzative degli esami.

Con la stessa circolare, è stata fatta la ripartizione della durata delle lezioni, ai fini degli scrutini e sono stati altresì indicati i giorni di vacanza durante l'anno scolastico.

Detraendo dalla durata complessiva delle lezioni, il numero delle vacanze, si ottengono circa 200 giornate effettive di insegnamento.

Le illazioni della rivista *Quattrosoldi* delle quali si è fatto portavoce l'interrogante non trovano, pertanto, conferma nei fatti.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia ritenuto necessario prorogare i termini per presentare i documenti richiesti per ottenere le numerose borse di studio previste per gli studenti capaci, meritevoli e in disagiate condizioni di famiglia.

Infatti solo una esigua minoranza di genitori, specialmente nei ceti meno abbienti e nelle regioni ove la stampa quotidiana è (come in Lucania) meno diffusa, conosce la esistenza del bando, ed ancora più esigua è senza dubbio la percentuale di genitori che conosce i termini di scadenza e la procedura da seguire, talché, invece che agli alunni più meritevoli, le borse di studio rischiano di finire alle famiglie meglio informate.

L'interrogante rileva in proposito che:

a) alla lodevole istituzione delle borse di studio non è stata data, per inspiegabili motivi, una pubblicità adeguata;

b) normalmente, i genitori vengono informati di simili bandi all'atto della iscrizione dalle segreterie scolastiche: ma ciò non è stato possibile perché il bando di concorso è stato reso noto all'ultimo momento, pochi giorni or sono, attraverso una circolare ministeriale diramata quando la data di iscrizione alle scuole medie per gli alunni promossi a giugno era già chiusa da un pezzo.

Se ritenga, pertanto, opportuno prorogare i termini del bando almeno fino al 15 ottobre, in modo che tutti gli studenti ne possano essere capillarmente edotti, e non vengano così a perdere un diritto acquisito solo per colpa della scarsa pubblicità data al bando. (25461).

RISPOSTA. — Si fa presente che il ministero, nello stabilire le modalità e i termini per le varie fasi dei concorsi in parola si è preoccupato anzitutto di assicurare la effettiva erogazione delle borse di studio in una data non troppo lontana dall'inizio dell'anno scolastico; ciò, in questo primo anno, in cui la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore della legge non hanno consentito, come invece dovrà avvenire nei prossimi anni, il pagamento delle borse di studio durante il periodo delle iscrizioni, in quanto l'importante beneficio economico può indurre l'alunno a proseguire gli studi o a scegliere un determinato corso di studi.

Il ministero, tuttavia, ai fini di assicurare una più larga partecipazione degli alunni al beneficio ha disposto, con provvedimento in data 13 settembre 1962 (telegramma 14370/54), lo spostamento del termine di presentazione delle domande dal 15 al 20 settembre e quello della data della prova scritta dall'8 al 10 ottobre.

La breve proroga concessa è stata ritenuta sufficiente a venire incontro alle esigenze dei ritardatari, tanto più che con lo stesso provvedimento si è disposto anche che i concorrenti, i quali non potessero corredare la domanda co ni documenti prescritti, siano ammessi a sostenere la prova scritta con riserva, con l'intesa che la documentazione dovrà essere presentata nel termine perentorio del 10 ottobre.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità l'allarmante notizia, riportata con amari commenti dalla stampa nazionale (e particolarmente dalla rivista *Epoca* e dal quotidiano *Napoli-notte*) circa l'importazione di un imponente quantitativo di carne asinina dall'America Latina;

b) quale fine tale carne abbia fatto dopo il suo sbarco in Italia. (25467).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24396, del deputato Berlinguer, pubblicata a pagina 10892*).

TANTALO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare per la tutela del posto di lavoro a tutti gli addetti alle imposte di consumo.

Al riguardo, l'interrogante ricorda che alla fine del 1962 cesserà il blocco numerico del personale previsto dal decreto del 13 dicembre 1961, n. 1315, e che quindi occorre che si esamini sin da ora il problema ad esso relativo.

Occorre, in particolare, che, data la pubblica funzione che svolgono gli addetti al delicato ed importante servizio delle imposte di consumo, la cui entrata rappresenta il fondamento dei bilanci comunali superando, come è noto, e l'imposta di famiglia e le altre imposte comunali, si superi l'attuale configurazione giuridica di tali addetti rapportata alle norme regolanti i contratti privatistici del lavoro.

A loro è affidata l'importante funzione della riscossione dell'imposta generale sull'entrata per le carni ed il vino, oltre che quella delle notizie che servono agli organi fiscali per l'imposizione dell'imposta di ricchezza mobile, complementare ed imposta generale sull'entrata (su altri generi la cui riscossione è affidata agli uffici del registro).

Dal che si evince che la regolamentazione privatistica contrasta decisamente con le funzioni esplicate di carattere squisitamente pubblicistico. Perché tali funzioni siano bene e tranquillamente espletate, occorre, quindi, che esse siano collegate ad un rapporto di lavoro pubblico, adeguatamente garantito e remunerato, come è attualmente per i dipendenti degli organi della polizia tributaria.

Tra l'altro, vigono ancora oggi norme che prevedono per questa categoria benemerita il licenziamento amministrativo, vera spada di Damocle sul capo di questi lavoratori.

L'interrogante confida che la ben nota sensibilità e il dinamismo del ministro vorranno porre urgente rimedio ad una situazione abnorme che è di grave nocumento e agli interessi di questi lavoratori e, probabilmente, anche all'efficacia ed alla tranquillità del loro lavoro. (24156).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24315, del deputato Angelino Paolo, pubblicata a pagina 10890*).

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per aiutare i coltivatori diretti dei comu-

ni di Pozzolengo, Desenzano sul Garda, Lonato, Badizzole, Sirmione (Adro, Monticelli Brusati, Ome) gravemente danneggiati da due recentissimi nubrifragi, che hanno causato nel complesso oltre 600 milioni di danni.

In particolare, l'interrogante chiede che, per le zone di Pozzolengo e di frazioni dei comuni di Desenzano, Lonato, Bedizzole e Sirmione, colpite con danni che vanno dal 60 al 100 per cento delle produzioni lorde, si disponga urgentemente:

1°) l'immediata sospensione delle imposte e dei contributi;

2°) la concessione di particolari contributi per sementi necessarie a rimettere a coltura i terreni e per l'acquisto di mangimi.

3°) la concessione di sussidi alle famiglie coltivatrici dirette e mezzadrili, che hanno visto distrutto il lavoro dell'intera annata; e ciò anche al fine di evitare la determinazione di abbandonare la terra già scarsamente rimunerativa. (23861).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24090, del deputato Nicoletto, pubblicata a pagina 10919*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI